Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 | **Roma — Venerdì 10 Luglio** | **Numero 161**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Il Numero 253 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sul servizio telefonico approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196;

Vista la legge del 15 febbraio 1903, n. 32, con la quale all'art. 13 è autorizzato il Nostro Governo a tener conto nel regolamento delle disposizioni della legge medesima, coordinate con quelle della legge 7 aprile 1892, n. 184, da essa non modificate;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i telegrafi per la esecuzione del testo unico di legge sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 2.

Sono abrogati tanto il regolamento, approvato con R. decreto del 16 giugno 1892, n. 288, quanto tutte le successive disposizioni che siano contrarie all'unito regolamento, il quale entrerà in vigore col giorno 1° giugno 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge sui telefoni. Testo unico delle leggi n. 184, del 7 aprile 1892, e n. 32, del 15 febbraio 1903.

CAPO I.

Disposizioni generali

Sezione I. — *Delle concessioni*

Art. 1.

Le concessioni di linee o di reti telefoniche sono date con decreto del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

La domanda di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico dev'essere fatta al Ministero suddetto per mezzo della Prefettura locale e deve contenere:

1. L'indicazione precisa e, occorrendo, documentata della persona o dell'Ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale.

2. La natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione.

3. I tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio.

4. Il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione.

5. La tariffa ed il servizio che si offre al pubblico.

6. Il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la linea o rete.

7° Il certificato di deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti

Art. 3.

La domanda di concessione di linee telefoniche ad uso privato dev'essere fatta al Ministero per mezzo della direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, la quale esamina la regolarità degli atti ed ottenuto il consenso del prefetto, inoltra la domanda stessa al Ministero.

La domanda deve contenere:

1° l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

2° l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili o delle stazioni;

3° l'indicazione del periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4° la quietanza del pagamento anticipato di una annata del canone, fatto presso la direzione provinciale delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

La emissione del decreto di concessione è sempre subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le condizioni su indicate, e in particolar modo di quelle ai numeri 3 e 7 dell'art. 2 e numero 4 dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda di concessione per linee di servizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica dev'essere diretta al Ministero delle poste e dei telegrafi e deve contenere:

1° l'indicazione del servizio a cui è destinata la linea;

2° l'indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili.

Art. 6.

È necessaria l'autorizzazione del Governo per la validità di qualunque convenzione stipulata dal concessionario per l'affitto, la fusione e la cessione, parziale o intiera, dell'esercizio della concessione.

Art. 7.

In virtù di quanto dispone l'art. 34 della legge (Testo unico delle leggi 7 aprile 1892, n. 184, e 15 febbraio 1903, n. 32), il Ministero delle poste e dei telegrafi applica ai concessionari telefonici, od agli utenti del telefono, secondo i casi, come clausola penale, un'ammenda da L. 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge o del presente regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.

Art. 8.

Quando il concessionario, malgrado l'ammenda inflittagli e malgrado la diffida già intimatagli, non si uniformi entro il termine perentorio fissatogli alle ingiunzioni dell'Amministrazione, incorre senz'altro nella revoca della concessione.

S'incorre sempre nella revoca senza bisogno di previo richiamo:

a) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario, sapendolo, non provvedesse alla immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole;

b) quando il concessionario esercita, o permette ai suoi agenti di esercitare, il servizio di recapito per iscritto delle conversazioni scambiate per telefono;

c) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario, sapendolo, non provvede alla immediata soppressione della comunicazione all'abbonato stesso.

In via soltanto di eccezione ed in seguito ad intervenuto accordo con il concessionario, l'uso del telefono, pure a scopo di lucro privato, potrà essere consentito dal Ministero, cui saranno prima sottoposte tutte le condizioni per ottenerne l'approvazione.

Art. 9.

La concessione può essere revocata nel caso di fallimento del concessionario.

Art. 10.

La revoca è pronunziata per decreto ministeriale; essa implica l'incameramento della cauzione a favore dell'erario pubblico, tranne il caso di fallimento, oltre quanto è disposto all'art. 63.

Art. 11.

Il Governo farà precedere i provvedimenti di rigore previsti nell'articolo 34 della legge da un preavviso o da un'ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo l'importanza della concessione.

Art. 12.

I funzionari dell'amministrazione telegrafica dello Stato hanno il particolare mandato di sorvegliare l'impianto e la manutenzione delle comunicazioni telefoniche, di promuovere l'esatta osservanza della legge e del presente regolamento, e di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dai concessionari verso il Governo e verso il pubblico.

Sezione II — *Dell'impianto delle linee*

Art. 13.

Il concessionario d'una rete o linea telefonica è tenuto a procurarsi, quando è necessario, a termini dell'articolo 4 della legge, il consenso del proprietario per il passaggio e per l'appoggio dei fili.

Se il proprietario non dà il suo consenso, il concessionario può ricorrere al prefetto, il quale, chiamate a sè le parti contraddicenti, e udite le loro spiegazioni, determina, in via di conciliazione, le condizioni che bastano per eliminare l'opposizione.

Art. 14.

Esauriti inutilmente i mezzi conciliativi, il concessionario di una rete o linea ad uso pubblico può domandare d'imporre la servitù, a termini dell'articolo 5 della legge.

Art. 15.

La domanda d'imporre la servitù, indirizzata al prefetto, dev'essere corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale, in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio dei fili sulle proprietà altrui, e l'indennità che si offre per la servitù da imporre, quando questa indennità sia dovuta.

Il proprietario può opporre all'offerta del concessionario la dichiarazione dell'indennità voluta, appoggiata dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà, per mezzo di un piano quotato e preciso, e dagli altri argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.

Il prefetto, udite le parti in contraddittorio, inteso il parere dell'ufficio del Genio civile e dell'ispettore della sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo, oppure stabilita dall'ufficiale del Genio civile, e, in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito della somma anzidetta presso la Direzione delle poste e dei telegrafi della pro-

vincia, autorizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica sulla proprietà privata o pubblica.

Art. 16.

Quando il proprietario intende valersi della facoltà che gli viene dal penultimo capoverso dell'art. 5 della legge, due mesi prima di mettere mano ai lavori deve darne formale avviso al concessionario.

Se il proprietario non fa incominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi.

Art. 17.

Il proprietario che ha ricevuto un'indennità per la servitù impostagli, quando ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili.

Art. 18.

Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d'arte.

I concessionari hanno l'obbligo di stabilire e mantenere costantemente le loro linee e i loro apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica, e il Governo ha la facoltà di ordinare tutti quei miglioramenti che sono necessari per mantenere l'esercizio del concessionario in corrente col progresso della scienza e dell'industria.

Il Governo ha la facoltà d'impedire l'impianto o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà od al pubblico.

Il Governo può ordinare ai concessionari l'uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori, delle mensole e degli altri punti d'appoggio che, per difetto di costruzione o per deperimento, mancano della solidità necessaria, degli apparati e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione di tratti di linee aeree con linee sotterrate dove lo giudica conveniente.

Per essere ammesso a corrispondere sulle linee internazionali e sulle lunghe linee interurbane, l'abbonato dovrà servirsi del circuito interamente metallico.

Art. 19.

I pali, le mensole, e qualsiasi apparato del concessionario, devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee od agli apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie, e che i segnali di questa non si riproducano sugli apparati telefonici.

I provvedimenti relativi sono concordati fra le parti interessate, e, in difetto di accordo, interviene il Ministero delle poste e dei telegrafi per le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 20.

Oltre alle disposizioni generali, nell'interno dell'abitato i punti di appoggio delle linee telefoniche ad uso privato devono collocarsi alla distanza di 40 metri al massimo, e le traversate devono essere fatte solamente quando sono indispensabili e sempre normalmente all'asse stradale.

Art. 21.

I concessionari di linee telefoniche per servizio pubblico possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti di energia elettrica, quando siano in grado di dimostrare che i nuovi conduttori perturbano il servizio dei fili già collocati, qualora l'esercente dell'impianto elettrico si rifiuti a indennizzare il concessionario telefonico della spesa che dovrà incontrare per eliminare i disturbi.

Art. 22.

I concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui, telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati da forza maggiore, qualora risulti che essi avevano preso tutte le disposizioni preventive per impedire il contatto dei loro fili con altri conduttori telegrafici, telefonici, d'illuminazione elettrica, di tramvie, ecc.

Art. 23.

Il permesso di passaggio, o di appoggio, su monumenti pubblici dev'essere domandato al Prefetto.

Il Prefetto, udito il parere dell'ufficio del genio civile e, per ciò che concerne la sicurezza del servizio telegrafico, quello dell'ispettore della sezione dei telegrafi, determina la necessità del passaggio o dell'appoggio; udito poi il parere del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, dà le norme da seguirsi nell'esecuzione del lavoro per la tutela del monumento, a tenore dell'articolo 6 della legge.

Art. 24.

Nei casi di comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione, le quali trovinsi nelle condizioni previste nel secondo capoverso dell'art. 2 della legge, il Governo ha il diritto d'imporre la demolizione della linea, e di provvedervi di ufficio in caso d'inadempimento, a spese di chi l'ha stabilita, e d'applicare l'ammenda prevista dall'art. 34 della legge in misura pari all'importo del canone di concessione che avrebbe dovuto pagare a norma dell'art. 8 della legge stessa per tutto il tempo in cui è durato l'uso della linea senza la concessione, la quale ammenda non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di L. 500, stabilito nell'articolo su citato.

Art. 25.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 23 del presente regolamento si applicano anche all'impianto ed all'esercizio delle linee telegrafiche.

CAPO II.

Disposizioni per le linee ad uso privato

—

Art. 26.

La costruzione per proprio uso esclusivo di comunicazioni telefoniche nei propri fondi (art. 1° della legge) è subordinata alle disposizioni dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 27.

Le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico, o di proprietà altrui, interrompono la continuità del fondo nei riguardi del libero esercizio di comunicazioni telefoniche, e perciò, per le linee telefoniche i cui fili devono passarvi sopra o sotto, occorre domandare al Governo ed ottenerne la concessione.

Art. 28.

I ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali, costituiscono la continuità dei fondi per gli effetti del primo capoverso dell'articolo 1 della legge.

Art. 29.

La concessione comprende la lunghezza di tutto il circuito elettrico dei fili che passano sopra i punti d'interruzione della proprietà, menzionati nell'art. 27.

Art. 30.

Quando la linea telefonica ad uso privato è ad uso di due concessionari, la domanda dev'essere firmata da entrambi, e ciascuno di essi è tenuto a pagare il canone di cui all'articolo 8 della legge.

Art. 31.

Il canone stabilito nell'articolo 8 della legge, comincia a decorrere un mese dopo la data del decreto di concessione.

Quando il decreto non può essere consegnato al concessionario entro il mese che intercede dalla data del medesimo e la decorrenza del canone, il Ministero può far precedere, con corrispondenza ordinaria, entro il mese stesso, l'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio delle linee, purchè sia stata già effettivamente pagata la cauzione di cui all'articolo 3.

Art. 32.

Quando il concessionario non impianta la linea, o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane

acquisito allo Stato il canone anticipato a norma degli articoli 3 e 33.

Art. 33.

La concessione si accorda per un anno, e s'intende rinnovata di anno in anno mediante il pagamento sempre anticipato del canone annuale da farsi prima della scadenza dell'anno in corso. In caso di mancato pagamento, s'intende, senza eccezione alcuna, cessata la concessione alla scadenza dell'anno stesso, e le comunicazioni vengono soppresse.

Art. 34.

Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è tenuto a demolire la linea entro il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, sotto pena dell'ammenda di cui all'articolo 34 della legge e salvo le altre conseguenze previste dall'articolo stesso.

Art. 35.

L'esercente d'una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che la linea privata sia per intero nel territorio in cui si estende la concessioae della rete urbana, e non sia appoggiata a palificazioni od altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

2° che sia assicurata l'assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee;

3° che, anche dopo il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi;

4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e sieno mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana; in caso di contestazione l'Amministrazione dei telegrafi giudicherà inappellabilmente;

5° per il collegamento con la rete urbana il proprietario della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima la tariffa di abbonamento come qualunque altro abbonato, oltre la tassa dovuta al Governo per la concessione della linea privata. Le spese di collegamento sono esclusivamente a carico dell'esercente la rete urbana.

Art. 36.

L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:

1° che fra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;

2° che la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio filo, sia prefettamente silenziosa ed abbia i requisiti che saranno stabiliti, caso per caso, dall'Amministrazione dei telegrafi; e non sia appoggiata a palificazione o altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

3° che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana una sopratassa di centesimi 20 per ogni conversazione da esso richiesta, garantendo però un minimo di L. 50 all'anno.

CAPO III.

Disposizioni per le linee ad uso pubblico

Art. 37.

Quando il concessionario di linee telefoniche ad uso pubblico è una Società, questa deve comunicare al Ministero delle Poste e dei Telegrafi il proprio atto costitutivo, il bilancio di ciascun esercizio, i dati statistici e tutte le altre notizie che potrà chiedere il Ministero, al quale devono pure essere notificati gli agenti superiori ed i rappresentanti.

Le Società anonime e cooperative devono inoltre [illegible] al Ministero le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e le relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Art. 38.

Quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione, la quale s'intende revocata.

La decadenza porta pure seco la perdita della cauzione che rimane acquisita allo Stato.

Il Governo ha la facoltà di accordare una proroga all'attivazione della rete o della linea, per un periodo di tempo non eccedente sei mesi.

Quando il Governo si vale di questa facoltà, è devoluto all'erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa.

La cauzione, così menomata, dev'essere ricostituita immediatamente nella sua integrità.

Art. 39.

L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita nell'art. 21, lettera *a*, della legge, moltiplicata per il numero di abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione.

La cauzione del concessionario di una linea interurbana ad uso pubblico è uguale al 50 per cento del prodotto telegrafico garantito ai termini dell'articolo 17 della legge, ed in ogni caso, siavi o no il prodotto telegrafico da garantire, la cauzione non è inferiore a lire 2000.

Quando ha luogo l'applicazione della facoltà concessa al Governo dall'art. 18 della legge, la cauzione prestata dai concessionari di linee interurbane dev'essere portata alla misura corrispondente all'ammontare di un'annata di compartecipazione dello Stato calcolata sul prodotto lordo dell'anno di esercizio precedente.

Art. 40.

Quando l'ammontare della cauzione dei concessionari di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone annuo che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza, in base alla media dell'ultimo triennio.

Art. 41.

I concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico pagano il canone al Governo trimestralmente.

In caso di inadempimento, il Governo si rivale sulla cauzione, la quale dev'essere senza dilazione ricostituita nella sua integrità entro dieci giorni dalla prelevazione fatta. Inoltre il Governo può procedere all'applicazione della penalità portata dall'articolo 34 della legge, nella misura che stimerà conveniente.

Art. 42.

L'abbonato ad una rete urbana che non può servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d'abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l'impedimento nasce da forza maggiore, ha diritto alla sola restituzione della tassa d'abbonamento per tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se l'interruzione nasce per colpa del concessionario, ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata dell'interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di giorni dieci consecutivi, ha diritto a una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura la interruzione.

Inoltre il Governo in questi casi può procedere alla applicazione della clausola penale contemplata nel secondo comma dell'articolo 34 della legge. Ai danni recati con dolo provvede il diritto comune.

Art. 43.

I concessionari di linee e [illegible] telefoniche pubbliche [illegible]
[illegible]
le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaja. Essi hanno l'obbligo di presentare al Ministro, per l'appro-

provazione, le norme riguardanti l'ammissione, gli stipendi, le ore di lavoro, la disciplina del personale, e il Ministro, prima d'approvarle, sentirà il parere dell'Ufficio superiore centrale del lavoro.

Questa disposizione si applica pure alle società che già ottennero concessioni di linee telefoniche anteriormente alla legge del 15 febbraio 1903.

Art. 44.

I limiti del territorio entro il quale può estendersi la rete urbana sono fissati dal decreto di concessione. Ogni aumento o modificazione è soggetto alla previa approvazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi; in nessun caso però la rete potrà estendersi oltre i Comuni immediatamennte còntigui a quello ove ha sede l'ufficio sociale.

Art. 45.

Chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha il diritto di essere collegato all'Ufficio centrale della rete, alle condizioni generali di abbonamento. Però il concessionario può rifiutare l'abbonamento, quando gli sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, o contraio alle leggi, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi, oppure quando la troppo limitata durata dell'abbonamento, che di regola non potrà essere inferiore ad un anno, sia sproporzionata alla spesa dell'allacciamento, salvo il ricorso degli interessati al prefetto.

Il concessionario ha facoltà di esigere il prezzo dell'abbonamento a trimestri anticipati. In caso di mancato pagamento il concessionario può sospendere la comunicazione.

Art. 46.

L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza di abbonamento, di cui all'art. 47, ha la facoltà di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.

L'abbonato, oltre alla restituzione delle tasse e alle indennità fissate all'art. 42, ha la facoltà di rescindere il suo contratto quando, per difetto di linea o di apparati, manca la comunicazione regolare con gli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese.

Art. 47.

Il concessionario, prima d'intraprendere l'esercizio, deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi il suo regolamento di servizio, la tariffa, ed un esemplare della polizza d'abbonamento.

Art. 48.

Nel detto regolamento dev'essere stabilito l'orario di servizio, che va proporzionato all'importanza della rete,

Art, 49.

Il Governo ha la facoltà di rifiutare la sua approvazione ai locali di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico che non corrispondono abbastanza al decoro ed all'igiene, o non sono adatti allo scopo.

Art. 50.

Il concessionario ha l'obbligo di pubblicare al primo di ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell'elenco de'suoi abbonati e di comunicarla a ciascuno di essi.

Quest'elenco dev'essere tenuto in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico, ristampato e distribuito ogni anno gratuitamente a tutti gli abbonati ed agli uffici coi quali la rete è collegata.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà richiedere copie dell'elenco e dei bollettini di variazione.

Qualora il Ministero stesso decida di pubblicare l'elenco generale degli abbonati, potrà farlo verso concorso nella spesa per parte dei concessionari. In tal caso il concorso da parte dei concessionari sarà proporzionalmente stabilito con decreto ministeriale.

Art. 51.

L'apertura dei posti telefonici ad uso del pubblico è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il Governo può richiedere l'apertura e la chiusura di tali posti telefonici pubblici dove lo giudicherà conveniente.

Art. 52.

Il concessionario ha la facoltà di stabilire delle tariffe particolari al di sotto della tariffa comune per alcune categorie di utenti; ma queste riduzioni debbono essere uguali per tutti gli abbonati di ciascuna determinata categoria.

Art. 53.

È ammesso il collegamento di più circuiti ad un solo circuito collegato direttamente all'ufficio centrale, serva esso ad abbonati od a posti pubblici.

Qualunque sia il modo di collegamento degli apparecchi con l'ufficio telefonico centrale, spetta al Governo il 10 per cento della tariffa stabilita per questa specie di abbonamenti, e lire cinquanta annue per ciascun posto pubblico in esercizio.

Il solo concessionario ha facoltà di eseguire i collegamenti multipli.

Art. 54.

È riservata al solo Ministero delle Poste e dei Telegrafi la facoltà di richiedere e stabilire i collegamenti telefonici per uso degli uffici postali e telegrafici.

Art. 55.

La franchigia e il ribasso di tariffa, a cui hanno diritto gli uffici governativi, provinciali e comunali per il pubblico servizio, si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale.

Art. 56.

Il concessionario tiene in corrente il registro de' suoi abbonati, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in servizio, della tariffa d'abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l'ufficio centrale.

Ove sianvi diverse categorie di abbonati, dev'essere indicata nel registro stesso la categoria alla quale appartiene ciascun abbonato.

Sono pure indicati nel registro tutti i posti aperti al pubblico, di cui all'articolo 51, con la data della loro apertura.

Questo registro è a disposizione degli agenti del Governo

I funzionari che esercitano il sindacato tengono in corrente una copia di questo registro. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare loro mensilmente le variazioni al medesimo.

Art. 57.

È vietato al concessionario d'imporre altri pesi oltre quelli consentiti dalla legge o stabiliti nella tariffa approvata dal Ministero, nei quali sono comprese tutte le spese per la provvista del materiale e degli apparecchi del tipo normale, per l'impianto delle comunicazioni interne ed esterne e per la loro regolare manutenzione; però i danni arrecati per incuria nella custodia o nell'uso del materiale e degli apparecchi saranno risarciti dall'utente.

Art. 58.

Quando nello stesso Comune, o nel gruppo di Comuni di cui all'art. 15 della legge, sono esercitate più reti urbane, il Governo può ordinare il loro collegamento, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri concessionari. Le condizioni del collegamento sono stabilite di comune accordo dai concessionari; mancando l'accordo, sono stabilite dal Governo, tenendo presenti le condizioni di impianto e di esercizio dei vari concessionari.

Questo collegamento non dà luogo ad alcuna tassa supplementare per parte degli abbonati.

Art. 59.

Quando il Governo prende possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato, la

presa di possesso sarà fatta mediante inventario delle linee e degli apparati coll'assistenza delle due parti.

Art. 60.

Decorsi i 12 anni, di cui all'articolo 12 della legge, i Municipi che intendessero assumere l'esercizio di una rete telefonica urbana, stabilita nel territorio comunale, potranno far domanda al Ministero delle poste e dei telegrafi di essere autorizzati a riscattare la rete in luogo del Governo, a termini dell'articolo 14 della legge, indicando i mezzi con cui farebbero fronte alle spese di riscatto e di esercizio.

Il Ministero, quando ritenga fondata la domanda, potrà accordare l'autorizzazione in via di massima. Questa però non diventerà definitiva se non dopo che il Municipio avrà ottenuto, nei modi e con le forme prescritte dalla legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, la facoltà di assumere l'esercizio della rete telefonica, e fornite tutte le volute garanzie per gli impegni da assumersi.

Art. 61.

Il procedimento, di cui nel precedente articolo, sarà pure osservato quando un Municipio intenda chiedere il sub-ingresso in una concessione riscattata dal Governo, ovvero quando domandi la concessione per impiantare una rete nuova o per assumere l'esercizio di una rete stabilita dal Governo.

Art. 62.

Per gli effetti dell'art. 13 della legge, al principio dell'ultimo triennio della concessione, il Governo ha diritto di procedere all'inventario di tutto il materiale e degli apparati in opera per l'esercizio della concessione e sarà stretto obbligo del concessionario di conservarli in stato di ottimo funzionamento, onde il servizio all'atto della consegna non abbia a subire in nessun modo alcun danno e sia assicurato il suo regolare andamento.

Questo inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso.

Art. 63.

All'infuori del caso di cui all'art. 3 della legge, quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche, per revoca, o per fallimento, cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, il Governo prende possesso, mediante il compenso qui prestabilito, del materiale e degli apparati della rete o della linea telefonica; il Governo ha pure la facoltà di cedere la concessione ad un nuovo concessionario, quando non preferisca di assumere direttamente il servizio.

Il compenso dovuto al concessionario in questi casi esclude il valore industriale dell'azienda e consiste solo nel pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati; questo valore viene determinato di comune accordo, oppure per mezzo di tre arbitri nel modo stabilito dall' articolo 12 della legge.

La rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato dalla divisione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione, moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto.

Art. 64.

Le istruzioni per la contabilità delle tasse telefoniche e dei canoni di concessione e per i versamenti relativi fanno parte delle norme che regolano le entrate e le spese dei servizi dipendenti dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

I concessionari telefonici devono tenere le scritture e fare l'invio periodico dei documenti che il Ministero prescrive loro per la contabilità stessa.

Art. 65.

Il Governo, quando, a tenore dell'art. 19 della legge, assume l'esercizio provvisorio delle comunicazioni telefoniche di un concessionario, fa redigere il verbale della consegna; esso s'impegna a usare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto; nella restituzione sono risarciti i danni non giustificati.

Le disposizioni dello stesso articolo 19 della legge sono applicabili anche in confronto dei Municipi che esercitino reti telefoniche.

Art. 66.

La concessione telefonica rimane estinta colla morte del concessionario.

Il Ministero può, nell'interesse del servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione agli eredi quando diano le volute garanzie; mancando queste, il Governo assume l'esercizio, o lo cede ad un nuovo concessionario.

In quest'ultimo caso il nuovo concessionario rileva il materiale a prezzo di stima e subentra nei diritti e negli oneri della concessione precedente.

CAPO IV.

Disposizioni per le linee ad uso dei servizi pubblici

Art. 67.

Le Amministrazioni governative, quando impiantano linee telefoniche in località ove esistono linee telegrafiche, ne danno preventivo avviso all'Amministrazione dei telegrafi.

Art. 68.

L'Amministrazione dei telegrafi, quando ne viene richiesta, ed il suo servizio lo consente, può impiantare essa stessa, a spese dell'Amministrazione richiedente, le linee telefoniche menzionate nell'articolo precedente.

Art. 69.

Alle provincie ed ai comuni può essere data la concessione gratuita di linee telefoniche ad uso esclusivo del loro servizio.

Queste linee debbono essere limitate fra le sedi degli stabilimenti di loro dipendenza e non possono uscire dal territorio rispettivamente della provincia e del Comune.

Art. 70.

L'Amministrazione dei telegrafi può assumere l'incarico dell'impianto delle linee telefoniche di servizio, delle quali tratta l'articolo precedente, verso il rimborso di tutte le spese, e quando lo possa fare senza nuocere al proprio servizio.

In questo caso, l'Amministrazione richiedente deve versare anticipatamente l'ammontare della spesa in base a un preventivo redatto dai funzionari telegrafici, salvo la liquidazione finale a lavoro compiuto.

Art. 71.

L'Amministrazione dei telegrafi può, quando lo ritenga conveniente, assumere la manutenzione delle linee telefoniche di servizio contemplate negli articoli 67 e 69 che fossero state da essa impiantate. Il compenso per questa manutenzione sarà, caso per caso, stabilito dall'Amministrazione stessa.

CAPO V.

Disposizioni per la corrispondenza

Art. 72.

Le linee telefoniche ad uso privato si possono adoperare solamente per le comunicazioni fra persone della famiglia dei concessionari, o per le comunicazioni concernenti esclusivamente gli affari delle loro aziende. La linea non può adoperarsi assolutamente a favore di terzi.

Art. 73.

A garantire all'esercente delle linee ad uso pubblico il pagamento delle tasse delle conversazioni provenienti dalle linee ad uso privato, di cui nell'art. 36, si provvederà con il deposito anticipato di una somma proporzionata al periodo di tempo ed al traffico prevedibile.

Art. 74.

Le Società concessionarie di reti urbane, le quali rispondono agli esercenti le linee interurbane delle tasse per le conversazioni interurbane dal domicilio dei proprî abbonati, potranno esigere

da questi abbonati il deposito di una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderanno in un trimestre. Tale deposito dovrà essere reintegrato ad ogni richiesta della Società.

L'esazione della sopratassa prevista dall'art. 25 della legge sarà fatta dal concessionario della rete urbana; la sopratassa è esente dal canone governativo. Un equo compenso potrà essere pattuito per il servizio di riscossione delle tasse di conversazione, fatto dal concessionario della rete urbana per conto del concessionario della linea interurbana; tale compenso non potrà mai in nessun caso essere posto a carico degli utenti del telefono.

Art. 75.

Per il collegamento dell'ufficio centrale delle reti urbane con l'ufficio telegrafico allo scopo di fare lo scambio dei telegrammi, si provvede, caso per caso, d'accordo con i concessionari, ad uniformare le comunicazioni per telefono alle disposizioni vigenti per la corrispondenza telegrafica.

Art. 76.

Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni sono date nell'ordine delle domande: queste comunicazioni non hanno limite di durata.

Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine d'iscrizione delle domande, sia presentate direttamente all'ufficio cui fanno capo le linee, sia pervenute dagli abbonati della rete urbana, salvo le eccezioni di priorità, stabilite nell'ordine seguente:

1° Avvisi di servizio *urgenti*;

2° Comunicazioni di Stato;

3° Comunicazioni private urgenti (qualora siano ammesse a norma dell'art. 78);

4° Comunicazioni private ordinarie;

5° Comunicazioni di servizio ordinarie.

Gli avvisi di servizio *urgenti*, di cui al n. 1°, debbono riguardare esclusivamente guasti di linea; non possono essere scambiati che fra i due uffici estremi della linea e soltanto quando, per le linee governative, non sia possibile di servirsi del telegrafo. Le comunicazioni di servizio, di cui al n. 5°, debbono riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza, e saranno limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.

L'ora d'iscrizione della domanda servirà anche di base per lo scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici corrispondenti.

Il tempo stabilito per la durata di una conversazione sulle linee interurbane è di tre minuti. Ogni comunicazione non può protrarsi oltre due conversazioni consecutive, salvo il caso di conversazione in abbonamento. Spirato questo termine, la comunicazione è tolta, ed i corrispondenti che vogliono continuare debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le altre domande già inscritte.

Art. 77.

L'abbonato urbano inscritto per una comunicazione interurbana dovrà essere avvisato dalla stazione centrale appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli altri inscritti.

Allorchè la persona richiesta è un abbonato che non risponde a due chiamate, della stazione centrale, separate da un intervallo di un minuto, se ne dà avviso al richiedente, e questi, se rinuncia alla conversazione, potrà ottenere il rimborso della tassa pagata

Ma non avrà diritto ad alcun rimborso di tassa qualora dal domicilio dell'abbonato siasi ottenuta risposta, qualunque sia stata la persona che ha risposto, sebbene la conversazione non abbia raggiunto lo scopo.

Per l'invio di un semplice *avviso telefonico* destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente il richiedente dovrà pagare la sola tassa prevista dall'art. 24 della legge. Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato; per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare centesimi quindici entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi, e, al di là di questo limite, centesimi venti per ogni chilometro o frazione di chilometro, tenuto conto della sola andata.

I concessionari che intendano fare il servizio di espresso non possono eccedere i limiti dianzi indicati. Sarà però in facoltà loro di far pagare il solo compenso di espresso dalla persona richiesta anzichè dalla richiedente.

Se l'avviso per telefono non potè essere partecipato al destinatario o l'espresso non potè essere recapitato per cause non imputabili all'Amministrazione, nessuna restituzione delle somme pagate sarà dovuta al richiedente.

Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque fra i due corrispondenti; esse sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria, e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse.

Art. 78.

Il servizio speciale delle *conversazioni urgenti*, di cui all'art. 24 della legge, sarà stabilito con decreto ministeriale per ogni singola linea, dopo due mesi che sia stata aperta all'esercizio, quando il traffico totale non superi la media giornaliera di 100 conversazioni. Così pure questo servizio sarà soppresso quando il traffico venga in seguito a superare la media stessa.

Art. 79.

I tre minuti di corrispondenza, ai quali dà diritto la tassa stabilita, cominciano immediatamente dall'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la persona chiamata.

Art. 80.

Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazione fino alla fine dell'orario, e non possono chiudere prima dell'esaurimento delle domande accettate.

Art. 81.

Il concessionario di linee o reti telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di cabine sorde.

Art. 82.

Ciascun circuito può essere adoperato per le sole conversazioni orali.

È vietato il servizio di recapito per iscritto od a voce delle conversazioni telefoniche sotto pena dell'ammenda di lire cento a carico degli utenti della linea.

Art. 83.

L'abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondenze contro la morale e l'ordine pubblico, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, oltre le maggiori responsabilità nelle quali fosse incorso in base alle leggi vigenti.

Art. 84.

Nel caso di un avvenimento straordinario che possa turbare l'ordine pubblico, gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento di tutte le linee ed anche della comunicazione degli abbonati privati situata in un esercizio pubblico.

Questa facoltà è limitata al bisogno urgente del momento.

Art. 85.

La lunghezza delle linee sulla quale è commisurata la tariffa delle conversazioni è quella che risulta dall'effettiva percorrenza.

Le conversazioni interurbane, che esigono l'allacciamento di tre

o più tronchi di linea non sono ammesse che subordinatamente alle esigenze del traffico.

Art. 86.

L'abbonamento, di cui all'art. 24 della legge, non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo di lucro, sotto pena della rescissione del contratto e delle penalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore di un mese, e sarà prorogabile tacitamente, di mese in mese, salvo disdetta da una delle due parti mediante preavviso di almeno 15 giorni.

L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.

La comunicazione è stabilita d'ufficio tra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.

I minuti inutilizzati nel corso di una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore. Tuttavia, se la mancata utilizzazione è dovuta ad una interruzione del servizio, è accordato di completare il tempo della conversazione nella stessa giornata da una mezzanotte all'altra.

Le prime ventiquattr'ore d'interruzione non danno luogo a rimborso; prolungandosi l'interruzione saranno restituiti all'abbonato tanti trentesimi dell'abbonamento mensile quanti saranno i giorni dell'interruzione sofferti dopo il primo.

Gli abbonamenti sulle linee internazionali saranno inoltre soggetti alle condizioni stipulate dal Governo nelle relative convenzioni.

Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due posti indicati nel contratto.

Il Governo si riserva la facoltà di sospendere l'esercizio degli abbonamenti, sia per ragioni di servizio che di ordine pubblico, ed in tali casi non sarà tenuto che alla semplice restituzione delle tasse per tutto il tempo della sospensione.

CAPO VI.

Rete nazionale

—

Art. 87.

Il prodotto della corrispondenza telefonica da inscriversi nel capitolo speciale della stato di previsione dell'entrata, di cui all'art. 28 della legge, è costituito come segue:

a) canoni di concessione delle reti telefoniche urbane e delle linee telefoniche interurbane concesse alla industria privata;

b) canoni di concessione delle linee telefoniche ad uso privato;

c) proventi delle linee telefoniche governative interne ed internazionali;

d) ammende per contravvenzioni alla legge telefonica ed al relativo regolamento.

Art. 88.

Per gli effetti dell'articolo 29 della legge, allorchè il Governo debba trattare con un ente collettivo, dovrà essere sempre indicato, nelle forme legali, la persona o l'ente che di fronte all'Amministrazione rappresenta l'ente collettivo stesso.

Le somme da anticiparsi da privati o da enti collettivi saranno stabilite in seguito a regolare perizia fatta a cura dei funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi. I lavori relativi non potranno mai essere iniziati se le somme previste nella perizia non siano state effettivamente versate.

Art. 89.

Per l'applicazione delle tariffe delle convenzioni, secondo l'articolo 24 della legge, le linee costruite mediante le anticipazioni, di cui all'articolo 29 della legge, qualora non siano comprese fra quelle della tabella allegata alla legge, saranno considerate come linee sociali fino a che non siano state integralmente rimborsate le anticipazioni stesse.

Nella gestione in conto separato per ciascuna linea o rete, gli elementi di spesa da tenersi a calcolo per stabilire gli utili netti corrisponderanno ai criteri di massima già stabiliti dall'Amministrazione per la manutenzione delle linee e per l'esercizio degli uffici.

Il pagamento degli utili netti accertati in ciascun esercizio finanziario a rimborso delle anticipazioni fatte per linee non compreso nella tabella allegata alla legge, sarà eseguito entro tre mesi dalla data della promulgazione della legge relativa al bilancio d'assestamento.

Il rimborso delle somme che potranno essere anticipate per accelerare la costruzione di linee elencate nella tabella annessa alla legge, sarà effettuato non più tardi di due anni dalla data in cui il Governo avrebbe dovuto provvedere all'impianto stesso secondo le disposizioni della legge.

Art. 90.

Il Comune che intende collegare al più vicino ufficio telegrafico il capoluogo o le sue frazioni, con una linea telefonica, trasmette al Ministero la deliberazione del Consiglio comunale, corredata dalla quietanza di versamento della quota fissa, di cui all'art. 30 della legge.

Il versamento dev'essere fatto presso la direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, in seguito al quale soltanto può aver luogo l'inizio dei lavori.

Art. 91.

Nel determinare la distanza dal centro del capoluogo o della frazione del Comune all'ufficio telegrafico viciniore, le lunghezze inferiori a 500 metri, dopo il primo chilometro, sono trascurate; quelle superiori sono computate per un chilometro.

Le percorrenze stradali sono calcolate sulla carta itineraria del Regno edita dall'Istituto geografico militare.

Art. 92.

La quota fissa è indipendente dall'esistenza di linee telegrafiche o telefoniche sul percorso della linea di collegamento.

Art. 93.

Il Governo provvede alla costruzione ed alla manutenzione della linea telefonica; esso rimane proprietario della linea e degli apparecchi.

Queste linee non potranno essere collegate con altre reti o linee telefoniche.

Art. 94.

Il Governo si riserva il diritto, sentiti gli interessati, di procedere alla sostituzione del telefono all'apparato telegrafico in quegli uffici di minore importanza, la cui inclusione diretta nella rete telegrafica riesce pregiudizievole al servizio.

Art. 95.

L'apparecchio telefonico è collocato nell'ufficio postale.

Nei Comuni dove non esiste ufficio postale l'apparecchio sarà collocato nel posto designato dal Comune stesso, purchè sia riconosciuto adatto ad un regolare esercizio.

Il Comune delega l'esercizio del posto telefonico a persona di sua fiducia; ma risponde verso il Governo delle tasse riscosse e della regolarità del servizio.

Art. 96.

Al Comune spettano 10 centesimi per ogni conversazione scambiata tra il posto telefonico e l'ufficio telegrafico; nessuna compartecipazione spetta al Comune per i telegrammi.

Art. 97.

Per i telegrammi in partenza od in arrivo non si percepisce altra tassa all'infuori di quella stabilita per la corrispondenza telegrafica.

Art. 98.

La tariffa delle conversazioni telefoniche sulle linee di collegamento è uniformemente stabilita, entro i limiti indicati dall'articolo 24 della legge come segue:

Cent. 20 sulle linee da 1 a 10 chilometri;
» 30 sulle linee da 10 a 30 chilometri;
» 50 sulle linee superiori a 30 chilometri.

Art. 99.

L'importo delle tasse riscosse per telegrammi e per conversazioni è convertito in francobolli e spedito giornalmente all'ufficio telegrafico corrispondente insieme agli originali dei telegrammi accettati.

Art. 100.

Agli effetti dell'articolo 28 della legge, l'ufficio telegrafico tiene distinti i proventi per tasse di telegrammi da quelli per conversazioni telefoniche.

Art. 101.

L'esercizio del posto telefonico è regolato di conformità all'orario dell'ufficio telegrafico corrispondente.

Art. 102.

La manutenzione e la riparazione degli apparecchi telefonici è a carico del Governo, ma quando la riparazione o la rinnovazione degli apparecchi è causata da incuria nella custodia o nell'uso dei medesimi, le spese sono messe a carico del titolare postale o del Comune.

Art. 103.

Il Governo non ha alcuna responsabilità degli errori nei telegrammi telefonati. Detti telegrammi sono collazionati parola per parola dal ricevente.

Quando sia indispensabile per la tutela del segreto, la corrispondenza telefonica si fa entro cabine sorde.

Art. 104

I telegrammi che si debbono passare sulla linea telefonica vanno redatti in lingua italiana, e non si ammettono vaglia telegrafici.

Art. 105.

L'ufficio telegrafico di collegamento ha la sorveglianza sul servizio del circuito telefonico.

Art. 106.

Pel collegamento eventuale delle frazioni del Comune col capoluogo si provvede volta per volta con accordi speciali.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 107.

Alle linee ad uso privato si applicheranno le nuove disposizioni della legge e del presente regolamento alla rinnovazione della concessione. Però se la scadenza della concessione attuale avverrà in un periodo superiore ad un anno dalla data di promulgazione della legge, i concessionari potranno domandare la rinnovazione entro l'anno stesso.

Art. 108.

Le linee già concesse ai Comuni per il loro collegamento alla rete telegrafica continuano nell'esercizio alle condizioni stabilite negli atti di concessione, salvo accordi col Governo per uniformarle alle nuove disposizioni della legge e del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
T. GALIMBERTI.

Il Numero 262 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia, per l'istituzione in quel Comune d'un archivio notarile mandamentale, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Catania;

Visto il parere emesso al riguardo dalla Deputazione provinciale di Catania;

Visti gli articoli 3, 101 e 105 della legge notarile, testo unico, del 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª) e 94 del relativo Regolamento 23 novembre stesso anno, n. 3170 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È istituito un archivio notarile mandamentale nel Comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 265 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata l'utilità di promuovere ed incoraggiare nell'Isola di Sardegna la costruzione di buone case coloniche, pel benessere degli agricoltori e pel miglioramento dell'agricoltura;

Visti i risultati ottenuti dai precedenti concorsi banditi coi RR. decreti del 15 dicembre 1889, 26 marzo 1893 e 5 dicembre 1897;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi a premi per la costruzione di case coloniche ad uso di abitazione degli agricoltori, con residenza stabile nei terreni dai medesimi coltivati, della estensione non maggiore di 50 ettari per ogni podere od unità culturale, nelle provincie di Cagliari e Sassari.

Concorso 1°.

Fra coloro che costruiranno almeno due case coloniche, una per ogni podere della estensione predetta;

Concorso 2°.

Fra coloro che costruiranno una casa colonica per un podere dell'estensione indicata.

Art. 2.

Sono assegnati per il primo concorso 4 diplomi d'onore con L. 2000 per ciascuno e pel secondo concorso 12 premi da L. 1000 ciascuno.

Saranno inoltre messe a disposizione delle Commissioni giudicatrici alcune medaglie d'argento e di bronzo da conferirsi a quei concorrenti riconosciuti meritevoli che non avessero ottenuti premi in danaro.

Art. 3.

Agli effetti della premiazione non sarà tenuto conto che delle case coloniche costruite dalla data del presente R. decreto al 31 dicembre 1904.

Art. 4.

L'ammissione ai predetti concorsi sarà chiusa al 31 dicembre 1903.

Art. 5.

Il pagamento dei premi di cui sopra e delle spese relative per medaglie ed indennità per le Commissioni giudicatrici dell'ammontare di L. 22,000, sarà a carico del capitolo 128 dell'esercizio in corso.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale saranno fissate le norme pei concorsi predetti e per la ripartizione dei premi per le due provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Bari, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Gravina;

Veduti gli atti ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che si intendono qui integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Gravina è sciolta, e la temporanea gestione è affidata, ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia;

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente:***

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 18 giugno 1903:

Monselesan Antonio, tenente 94 fanteria, trasferito nell'arma.

Bergami Anacleto, sottotenente legione Bari, promosso tenente.

Luzi Giuseppe, id. id. Roma, id. id.

Cingolani Mariano, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente.

Lombardi Roberto, id. id.

Con R. decreto del 21 giugno 1903:

Berti Emilio, capitano legione Bari, collocato in aspettativa, per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 28 giugno 1903:

Brighenti Roberto, tenente legione Milano, promosso capitano.

Imbrico cav. Ulrico, id. id. Firenze, id. id.

Da Pozzo Gio. Battista, id. comando generale dell'arma, id. id. (a scelta).

Roga Cosmo, id. 3 fanteria, trasferito nell'arma.

Rossi Aldo, id. 5 alpini, id. id.

Boccia Benedetto, sottotenente legione Bari, promosso tenente.

Cau Lussorio, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 giugno 1903:

Vignuzzi Giuseppe, capitano in aspettativa, per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio, con anzianità 29 dicembre 1899.

Cattaneo Roberto, id. id. id., id. id., con anzianità 9 marzo 1901.

Oberto Isidoro, tenente id. id., id. id., con anzianità 22 dicembre 1896.

Guffanti Alessandro, id. id. id., id. id., con anzianità 4 novembre 1899.

Bozzoni Dante, id. id. id., id. id., con anzianità 23 maggio 1901.

Lugli Lorenzo, id. in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni dal 1° giugno 1903.

Con R. decreto del 14 giugno 1903:

Limarzi cav. Raffaele, capitano 41 fanteria — Emanuele Attilio tenente 8 bersaglieri, collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Fontanella Isacco, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni, dal 16 giugno 1903.

Andreis Mario, id. id. per sospensione dall'impiego, id. id., con anzianità 10 novembre 1897.

Martelli Leopoldo, id. in aspettativa per motivi di famiglia — De Lerma Achille, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, le aspettative anzidette sono prorogate.

Con RR. decreti del 18 giugno 1903:

Zorzato Pietro, capitano in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni, dal 1° luglio 1903.

Buzzetti cav. Enrico, id. 79 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Abignente Giuseppe, id. in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Spizzichini Alfredo, tenente 1° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali come segue:

Caroselli cav. Edoardo, capitano 34 fanteria: Caroselli cav. Eduardo.

Rossi Arturo, tenente 6 bersaglieri: Rossi nobile di Cervia Arturo.

D'Aloisio Alfredo, id. 31 fanteria, d'Aloisio Alfredo.

Arma d'artiglieria.

Con R, decreto del 21 giugno 1903:

Sanavio Achille, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto dell'11 giugno 1903:

Alberti Giovanni, capitano contabile 9 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1903.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con RR. decreti del 4 giugno 1903,

Cardinali cav. Giorgio, archivista di 2ª classe — Cancogni cav. Domenico, id. 2ª id. — Bocchi cav. Carlo, ufficiale d'ordine di 1ª id., collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1903.

Con R. decreto dell' 11 giugno 1903:

Falchi Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1903.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 4 giugno 1903:

Persod Pietro, capitano artiglieria (T), collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1903.

Con RR. decreti dell'11 giugno 1903:

Aymonino cav. Carlo, tenente generale, collocato a riposo per anzianità di servizie, dal 1° luglio 1903, ed inscritto nella riserva.

Valfrè Di Bonzo conte Giovanni, maggiore generale, id. id. id., da 1° luglio 1903, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 giugno 1903:

Chiola cav. Federico, maggiore artiglieria, l'anzianità nel grado è stabilita alla data del 22 giugno 1896.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 14 marzo 1903:

Piadeni Michele, sottotenente medico, messo a disposizione del Ministero dell'Interno, dal quale percepirà gli assegni e le indennità spettantigli, dal 12 marzo 1903.

Con RR. decreti del 14 giugno 1903:

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento, arma di fanteria, con anzianità 1° luglio 1903:

Monticelli Antonio — Bezzola Mario — Pagano Giuseppe — Negri Antonio.

Candelari Armando — Negrenti Guido — Gravagnuolo Vincenzo — Farina Emilio — Ceci Domenico — Brunelli Carlo — Ippolito Giovanni — Lamanna Francesco — Celano Giuseppe — Rossi Romolo — Alemi Dionigi — D'Amore Giovanni — La Monaca Francesco — Rossetti Giovanni — D'Alessandro Alfredo — Lamacchia Pasquale — Ignesti Oreste — Banderali Luigi — Lo Jacono Emilio — Cosentino Luigi — Pietramellara Giulio — Balestrieri Achille — Bazzi Carlo — Cantone Francesco — Costa Angelo — Comi Giovanni — Freni Giovanni — Bianchi Tommaso — Benedetto Biagio — Cento Domenico — Zanoni Leone — Lo Forti Giuseppe — Nicotra Mario — Di Pietro Gravino — Bertoni Virgilio — De Mattia Alfonso — Caramelli Raimondo — De Michelis Adolfo — Masi Omero — Di Gandolfo Agatino — Paolone Pasquale — Moroni Ettore — Costa Domenico — Musco Agostino — Sironi Egidio — Valore Giuseppe — Pasqui Giuseppe — Morganti Eugenio — Gioffrè Saverio — Grassini Glauco — Delsoglio Giuseppe — Chirico Alberto — Morini Guido — Adamini Francesco — Mino Luigi — Francese Vitantonio — Giordano Plinio — Albenzio Benigno — Nannini Adolfo — Levi Angelo — Pizzetti Roberto — Gilardi Leonida — Rigo Ettore — Serio Vincenzo — Giorgi-Alberti Cesio — Davella Antonio — Imparato Alfredo — Pomar Cristoforo — Rebua Dandolo — Spisui Enea — Celle Gino — Solano Giovanni — Atticciati Aldo — Neri Alessandro — Cavallazzi Mario — Ferrari-Lancellotti Camillo — Cafferrata Antonio — Merl Giulio — Silvano Carlo — Bianchi Davide — Pagani Lorenzo — Perini Domenico — Bartoli Alessandro — Antenora Antonio — Bocciolini Giovanni — Vicard Achille — Moretti Aurelio — Rispoli Arrigo — Valazzi Carlo — Bartiromo Ernesto — Turba Giuseppe — Miolato Angelo — Nelva Pasquale Basilio — Farina Francesco — Moretti Giovanni — Paulotto Alessandro — Gherardi Angiolo — Krommer Agenore — Podestà Adolfo — Giusto Ottavio — Zoppis Giuseppe — Tomaselli Giuseppe — Marsico Giuseppe — Viero Teodorico — Ralsano Francesco — Ferrando Guido — Vitrone Guido — Cannella Benedetto — Romano Ildebrando — Romano Pasquale — Galeota-Lanza Luca — Martelli Alfredo — Cutietta Pietro — Luciani Guido — Rocco Alessandro — Degaudenzi Antonio. Pistilli Ettore — Albanese Francesco — Zucconi Alessandro — Ferrara Girolamo — Zavatta detto Zampatelli Giovanni — Bollani Adone — Tescari Vittorio — Ninneci Filippo — Ravaioli Carlo — Picco Vincenzo — Viola Renato — Frignani Domenico — Viciani Corradino — Mazzaroli Umberto — Nardi Alfredo — Alberini Ugo — Carcano Pietro — Castellini Narciso — Dusina Guido — Boggiano Domenico — Tosana Emilio — Santoro Manfredo — Chiaradia Adolfo.

Isnenghi Luigi, sergente, già volontario di un anno, nominato sottotenente di complemento fanteria con anzianità 1° luglio 1903.

Con RR. decreti del 18 giugno 1903:

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali come risulta di seguito a ciascuno di essi:

D'Ali Pietro, sottotenente effettivo reggimento cavalleggeri di Foggia: D'Alì Pietro.

Sormani Alessandro, id. id id. Piemonte Reale cavalleria: Sormani-Andreani Alessandro.

San Giovanni Luigi, tenente 10 artiglieria campagna: Sangiovanni Luigi.

Castillet Antonino, sottotenente 5 id. id.: Castilletti Antonino.

Con RR. decreti del 21 giugno 1903:

Gallina Luigi, sottotenente 2 genio, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Memmo Salvatore, sottotenente medico — Biscardo Umberto, sottotenente commissario, accettate le dimissioni dal grado.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e Segreterie.

Con RR. decreti del 26 marzo 1903:

Marinelli Nazzareno, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Rieti, incaricato di reggere il posto di segretario della R. procura stessa, coll'annua indennità di L. 150, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Rieti coll'annuo stipendio di L. 1600, cessando dal percepire la detta indennità.

Massa Mariano, vice cancelliere della 2ª pretura di Ancona, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Rieti, ed è incaricato di reggere il posto di cancelliere della pretura di Bevagna, coll'annua indennità di L. 150 a carico del capitolo 6° del bilancio.

Pini cav. Emilio, cancelliere della pretura di Carignano, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è tramutato

alla pretura di Vico Canavese, continuando nella stessa applicazione.

Gilardino Giovanni, vice cancelliere della pretura di Popoli, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Carignano, coll'annua indennità di L. 150, è nominato cancelliere della stessa pretura di Carignano, coll'annuo stipendio di L. 1600, cessando dal percepire la detta indennità.

Con decreti Ministeriali del 27 marzo 1903:

Caprino Giuseppe, cancelliere della pretura di Montalbano d'Elicona, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Aversa Francesco, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Messina, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Pellegrini Pietro, alunno di terza classe nel tribunale civile e penale di Vicenza, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è dispensato dal servizio dal 1° aprile 1903. Da tale giorno cesserà il pagamento dell'assegno alimentare alla famiglia di detto alunno.

Morace Pasquale, vice cancelliere della pretura di San Sosti, è tramutato alla pretura di Gimigliano.

Antonelli Tito, vice cancelliere della pretura di Francavilla al Mare, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Aquila, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bellofiore Francesco, vice cancelliere della pretura di Minturno, è tramutato alla pretura di Roccadaspide.

Con decreti Ministeriali del 28 marzo 1903:

Marzetti Umberto, vice cancelliere della pretura di Arezzo, è tramutato alla pretura di Tresnuraghes.

Fischetti Guglielmo, vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato vice cancelliere della 3ª pretura di Firenze coll'attuale stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 29 marzo 1903:

De Stefano Gennaro, vice cancelliere della pretura di Pietramelara, è, a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1° lettera A del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° maggio 1903.

Frixione Domenico, già cancelliere del tribunale civile e penale di Domodossola, in aspettativa per infermità sino al 31 marzo 1903, pel quale fu lasciato vacante il posto nel tribunale civile e penale di Varallo, è, a sua domanda, richiamato in servizio nel detto tribunale civile e penale di Varallo, a decorrere dal 1° aprile 1903.

Lippi Alberto, cancelliere della pretura di Varese Ligure, in aspettativa per infermità sino al 15 marzo 1903, è a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri tre mesi a decorrere dal 16 marzo 1903, con la continuazione dell'attuale assegno.

Civardi Luigi, cancelliere della pretura di Castellamonte, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Cuorgnè, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Nicola Giuseppe, il posto nella pretura di Frabosa Soprana.

Andrea Franchino, cancelliere della pretura di Frabosa Soprana, è tramutato alla pretura di Castellamonte.

Piselli Settimio, vice cancelliere della pretura di Casola Valsenio, è incaricato di reggere la cancelleria della stessa pretura di Casola Valsenio, coll'annua indennità di lire 150 a carico del capitolo 6° del bilancio.

Notari.

Con RR. decreti del 12 marzo 1903:

Durando Pier Dionigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Santhià, distretto notarile di Vercelli.

Garzena Albino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Bianzè, distretto notarile di Vercelli.

Gambardella Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Positano, distretto notarile di Salerno.

Lombardi Francesco Paolo, notaro residente nel Comune di Roccasicura, distretto notarile d'Isernia, è traslocato nel Comune di Rionero Sannitico, stesso distretto.

Frontero Giacomo, notaro residente nel Comune di Sassello, distretto notarile di Savona, è traslocato nel Comune di Ormea, distretto notarile di Mondovì.

Sala Lorenzo, notaro residente nel Comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è traslocato nel Comune di Busto Arsizio, stesso distretto.

Giovanardi Pietro, notaro residente nel Comune di Carpireti distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel Comune di Casina, stesso distretto.

Con RR. decreti del 15 marzo 1903:

Mammucari Michelangelo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma.

Gualtieri Pier Rinaldo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Firenzuola distretto notarile di Firenze.

Cangemi Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria.

Sorgona Orazio, notaro nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel Comune di Calanna, stesso distretto.

Mancuso Domenico, notaro residente nel Comune di Gallicchio, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel Comune di Cancellara, stesso distretto.

Navone Ambrogio, notaro residente nel Comune di Garlenda, distretto notarile di Finalborgo, è traslocato nel Comune di Zuccarello, stesso distretto.

Donati Alessandro, notaro nel Comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Ferrantini Bernardino, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Palestrina, distretto di Roma.

Con RR. decreti del 19 marzo 1903:

Mecchia Leonardo Luigi, candidato notaro è nominato notaro colla residenza nel Comune di Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia.

Scola Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Treviso, distretto notarile di Ariano di Puglia.

Zanellato Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Mira, distretto notarile di Venezia.

Giacosa Giuseppe Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Roccabianca, distretto notarile di Parma.

Arizzi Giuseppe, notaro residente nel Comune di Palazzago, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel Comune di Calcinato, stesso distretto.

Filosa Carlo, notaro residente nel Comune di Formia, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel Comune di Maranola, stesso distretto.

Nucci Annibale, notaro residente nel Comune di Maranola, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel Comune di Formia, stesso distretto.

Corvino Giulio Alfonso, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel Comune di Rossano, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con RR. decreti del 22 marzo 1903:

Enrico Camillo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Bollengo, distretto notarile di Ivrea.

Tamburrino Matteo Giulio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Abriola, distretto notarile di Potenza.

Di Giovanni Vincenzo, notaro nel Comune di Ribera, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel Comune di Casteltermini, distretto notarile di Girgenti.

Magistri Ernesto, notaro nel Comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Guerraz Stefano, notaro residente nel Comune di Aosta, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 26 marzo 1903:

Barbesti Raffaello Andrea Luigi, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel Comune di Settimo Milanese, distretto notarile di Milano.

Buttafava Enrico, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza in Barlassina, distretto notarile di Milano.

Defelice Gregorio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Oliveto Lucano, distretto notarile di Matera.

Maddalena Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Belmonte Calabro, distretto notarile di Cosenza.

Simeone Salvatore, notare residente nel Comune di Itri, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel Comune di Sperlonga, stesso distretto.

Simeone Giuseppe, notaro, residente nel Comune di Sperlonga, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel Comune di Itri, stesso distretto.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 29 marzo 1903:

Matteucci Aristide, notaro in Iesi, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, con l'annuo stipendio di L. 900, a condizione che nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 45.

Disposizioni nel personale subalterno·

A Malerba Carlo, archivista nell'archivio notarile di Catania coll'annuo stipendio di lire 2000, è assegnato lo stipendio di lire 2200;

Martinez Enrico, sotto-archista nell'anzidetto archivio con l'annuo stipendio di lire 1700, è promosso archivista coll'annuo stipendio di lire 2000;

Ad Alonzo Mario, sotto-archivista nell'anzidetto archivio coll'annuo stipendio di lire 1600, è assegnato lo stipendio di lire 1700;

Arcidiacono Vincenzo, copista nell'anzidetto archivio con l'annuo stipendio di lire 1300, è promosso sotto archivista con lo stipendio di lire 1600;

A Stamondo Pietro, copista nell'anzidetto archivio coll'annuo stipendio di lire 1200 è assegnato lo stipendio di lire 1300;

Baduini Giovanni è nominato sotto archivista dell'archivio notarile sussidiario di Borgotaro, coll'annuo stipendio di lire 900.

Di Mauro Francesco, è nominato copista dell'archivio notarile di Vallo della Lucania, coll'annuo stipendio di lire 500.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Santi Boiuso, dal posto di archivista dell'archivio notarile di Sciacca, coll'annuo stipendio di lire 1200.

Culto.

Con RR. decreti del 19 marzo 1903:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Alderisio sac. Alfonso all'arcidiaconato nel capitolo cattedrale di Nola;

Zamboni sac. Zama al canonicato di San Giovanni *qui vidit Angelum* nel capitolo cattedrale di Ravenna;

Colosini sac. Pietro al mansionariato di Santa Lucia nella cattedrale di Brescia;

Navarra sac. Antonio ad un mansionariato nel capitolo cattedrale di Melfi;

Triani sac. Enrico al beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Reno, Comune di Tizzano Val-Parma;

Soleti sac. Francesco al beneficio parrocchiale di Cisternino;

Sono stati nominati, in virtù del R. patronato:

Lavaggi sac. Aristide alla parrocchia di Monte de'Bianchi, Comune di Fivizzano;

Nava sac. Edoardo Maria alla parrocchia di San Fedele in Milano;

Sferra sacerdote Onofrio alla parrocchia di S. M. Acquabuona nel Comune di San Biase;

Panzani sacerdote Archimede alla parrocchia di Sorana, nel Comune di Vellano.

Con RR. decreti del 29 marzo 1903:

È stato dichiarato irricevibile il ricorso del Comune di Magrè contro le decisioni in data del 23 novembre 1901 e 14 giugno 1902, con le quali la Giunta provinciale amministrativa di Vicenza iscrisse, di ufficio, nel bilancio comunale, la somma di L. 966,66 come concorso nella spesa pel restauro della casa canonica della parrocchia dei SS. Lorenzo e Carpoforo nel detto Comune, di patronato regio.

È stato dichiarato irricevibile ed infondato come denunzia il ricorso del parroco e della fabbriceria parrocchiale di Agnona contro la decisione in data del 19 giugno 1901 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Novara negò di iscrivere di ufficio nel bilancio del comune di Agnona la spesa di annue lire 200 per salario al sagrestano della Chiesa parrocchiale.

Con RR. decreti del 22 marzo 1903:

Sono stati autorizzati:

la fabbriceria parrocchiale di Arluno ad accettare il legato della celebrazione in perpetuo di 50 messe annue, disposto dal fu Luigi Uboldi, ed a ricevere in soddisfazione di tale lascito l'annua rendita pubblica di lire 75;

il parroco di Castelgrande ad accettare la dotazione dell'annuo canone enfiteutico di lire 31, fatta dal fu sac. Luigi Gasparrini;

il parroco di Casteltermini, in rappresentanza di quella chiesa dei Sette Dolori, ad accettare il legato di uno stabile, disposto dal fu sac. Onofrio Varsalona;

la fabbriceria parrochiale di Chiari ad accettare il legato della somma di lire 1000, disposto dal fu Pietro Bormbardieri;

la fabbriceria parrocchiale di Crespiatico ad accettare il legato della somma di lire 200 nette, disposto dal fu Angelo Mazza;

il parroco di Croce Mosso ad accettare la donazione dell'annua rendita pubblica di lire 15, offerta dalla signora Maria Cerruti;

il parroco di Dronego ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di lire 100, disposto dalla fu Margherita Ferrari, vedova Bernardi;

l'Università israelitica di Modena ad accettare il legato della somma di L. 1000, netta da ogni tassa, disposto dal fu Giuseppe Sacerdoti;

il parroco di Modica ad accettare il legato dell'annua somma di L. 918, disposto dalla fu Rosaria Garofalo;

la fabbriceria parrocchiale di Samarate ad accettare il legato della somma di L. 2,500, disposto dal fu sac. Luigi Lodini;

Il parroco di Savena ad accettare il legato, disposto per la celebrazione in perpetuo di 20 messe annue dalla fu Marianna Nobili, vedova Bortolotti;

la fabbriceria parrocchiale di Visano ad accettare il legato dell'annua rendita di L. 50, disposto dal fu Vincenzo Ligabò.

Con Sovrane determinazioni del 22 marzo 1903:

È stato concesso il R. *Placet* alle Bolle Vescovili, con le quali furono nominati:

Stragapede sac. Girolamo al secondo primeceriato nel capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia;

Mondino sacerdote Giacomo al canonicato denominato Viotto e Grosso, ovvero di San Pietro, nel capitolo cattedrale di Mondovì.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO N. 2 *degli attestati di trascrizione di Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 2ª quindicina del mese di* **febbraio** *1903.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
5389	52	71	International Acheson Graphite Company, a Niagara Falls (S. U. d'America).	2 maggio 1902	La figura di due carboni formanti un arco voltaico e disposti lungo il diametro orizzontale di tre circoli concentrici. Sui carboni leggesi: *Electric-Furnace*, e nello spazio formato dalle circonferenze più grandi: *Acheson Ghaphite*. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente negli Stati-Uniti d'America, per contraddistinguere gli articoli in carbone e grafite di sua fabbricazione e commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo direttamente sui prodotti stessi, nonchè sulle casse, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5433	52	72	Tropea Raffaele & Mayrhofer Saverio, componenti la ditta Mayrhofer-Tropea, a Napoli.	4 giugno 1902	Vignetta rappresentante un pezzo del golfo di Napoli col Vesuvio, limitata da una fascia circolare con la scritta: *Fabbrica Partenopea di Surrogati di Caffè — Mayrhofer Tropea* Sull'asse verticale dell'etichetta una figura di donna dritta in piedi con abito a strascico, le braccia nude reggente sulle mani una targa, sulla quale è scritta la parola: *Napoli*. La fascia che limita la vignetta è ornata superiormente da una conchiglia, dai cui lati si partono due rami di alloro; in alto, circondata da fregi, leggesi la parola: *Marca*, ed in basso: *Depositata*. Questo marchio sarà adoperato per contraddistinguere un surrogato di caffè, di fabbricazione dei richiedenti, applicandolo alle scatole che contengono il prodotto ed alle carte di commercio.
5442	52	73	Ditta Ulrich Dco, a Torino.	16 id. »	1.° Etichetta di forma quadrata ad angoli rotondati racchiusa in una cornice ad intaglio, portante internamente sopra una targa obliqua le parole: *Commercio speciale d'Erboristeria*. Sulla targa vedesi lo scudo sabaudo ornato di fiori e medaglie, e sotto leggesi: *Con medaglia d'oro del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*. 2.° La veduta dello stabilimento racchiusa in una cornice ovale con la scritta in alto: *Casa fondata nel 1854 — Stabilimento a vapore*. In un nastro sottostante leggesi: *Via Ilarione Pelitti*, e su tre righe in fondo: (*Via Nizza*) *Casa propria — Magazzino e Studio — Via S. Secondo 7 e Gazometro 8*. 3.° Striscia divisa in quattro campi rettangolari con cornice ad intaglio, contenenti il 1° e 3° un gruppo di medaglie ornate di foglie e nastri con l'indicazione dei luoghi ove furono ottenute, il 2° la scritta: *Aromi per Vermouth di Torino — Ulrich Domenico — Torino*, ed il 4° l'avvertenza in una targa: *Rifiutare le scatole non munite della firma dell'inventore* ed il *fac-simile* della firma *Ulrich D.co.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
					Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere gli aromi di sua fabbricazione e commercio, applicandolo alle scatole contenenti il prodotto, ai pacchi, carte di commercio, ecc.
5443	52	74	Ditta Ulrich D.co, a Torino.	16 giugno 1902	1.° Etichetta rettangolare con gli angoli superiori incavati ad una sporgenza semicircolare a metà del lato superiore portante racchiusa in un fregio la scritta: *Premiato Stab.to a vapore per la fabbricazione di Essenze ed Estratti per Liquori. Casa fondata nel 1854 — Dom.° Ulrich — Torino*, accompagnata dall'indirizzo dell'Amministrazione e dello Stabilimento e sormontata dallo stemma reale. In uno spazio sottostante leggesi: *Estratto Fernet — Milano*, e lateralmente sono disposte varie medaglie con l'indicazione delle date e luoghi in cui furono ottenute. Al disotto, nel mezzo, un quadro con l'indicazione della composizione del liquore fino e comune, a sinistra una dicitura sulla bontà dei prodotti, a destra l'istruzione per adoperarli, in fondo è indicato il prezzo. 2.° Striscia rettangolare contenente il *fac-simile* della firma *Ulrich D.co* ed un doppio circolo concentrico sull'estremità destra col disegno di una mano reggente il gambo di un fiore con foglie; nella corona circolare leggesi: *Marca Depositata.* Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere gli estratti per liquori di sua fabbricazione e commercio, applicandolo sulle bottiglie contenenti il prodotto, sui pacchi, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5454	52	75	Fragano Ernesto di Pietro e Petrano Guglielmo di Gaetano, a Napoli.	30 id. »	La figura d'un triangolo isoscele con ornati agli angoli, portante nel mezzo, in lettere grandi di fantasia, il monogramma: *F. V.* e l'indicazione della città: *Napoli*, a destra del monogramma. Il triangolo è circoscritto da un altro simile, più grande, e negli spazi risultanti lungo i lati si legge a sinistra il nome: *Fragano*, a destra: *Vetrano*, alla base: *Neon.* Questo marchio sarà dai richiedenti adoperato per contraddistinguere il medicinale denominato: Elixir Neon di loro fabbricazione, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto.
5505	52	76	Ditta Freund Ballor & C.ia, a Torino.	4 settembre 1902	Etichetta rettangolare a fondo nero ornata d'una filettatura interna con pallini agli angoli. In un fregio dorato, in mezzo, leggesi in carattere gotico *Vino Chinato*, e sotto, qualità extra. In alto la scritta: *Freund Ballor & C.ia*, e sulle ripiegature di un nastro, che regge lo stemma Reale, collocato nella parte superiore destra: *Fornitori della R. Casa.* In fondo la parola: *Torino*, sormontata da un nastro svolazzante con l'indicazione dei premi riportati, e nell'angolo inferiore sinistro lo stemma della città, ornato di rami con foglie, che appariscono anche nell'alto. Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere il vino chinato di sua fabbricazione, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto.
5507	52	77	La stessa.	4 id. »	Etichetta rettangolare ad angoli curvi, limitata da una fascia dorata con la veduta dello stabilimento nel mezzo sormontato

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi o Segni distintivi di fabbrica
					dalla scritta: *Vino Vermouth*, e l'indicazione dei premi riportati. In alto, sotto la scritta: *Due Medaglie d'oro del Ministero*, spicca una fila di medaglie interrotta a sinistra dallo stemma Reale ed a destra da quello di Torino. Sotto la vignetta leggesi, su cinque righe: *Freund Ballor e C.ia Antica Casa G. Ballor e C.a - Corso Re Umberto - Torino, Via Ponza N. 2 - Provveditori di S. M. il Re d'Italia - Con stabilimento proprio Stazione Cambiano.* Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere il vino vermouth di sua fabbricazione, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto.
5508	52	78	Ditta Freund Ballor & C.ia a Torino.	4 settembre 1902	Etichetta rettangolare ad angoli curvi con cornice dorata contenente nel mezzo la veduta dello stabilimento sormontato dalla scritta: *Vino Vermouth* e l'indicazione dei premi riportati. In alto, tra due gruppi di medaglie, spicca lo stemma Reale, con le parole: *Qualità Superiore.* Sul gruppo, a sinistra, leggesi: *Liquori per l'esportazione*, a destra: *Vini per l'esportazione*, e sotto la vignetta, su cinque righe: *Freund Ballor & C.a - Antica Casa S. Ballor & C.o - Corso Re Umberto, Torino via Ponza, 2, Provveditore di S. M. il Re d'Italia - Con stabilimento proprio alla stazione di Cambiano.* Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere un vino-vermouth speciale di sua fabbricazione, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto.
5533	52	79	Noseda Augusto fu Giuseppe, a Como.	7 ottobre 1902	Figura circolare con prolungamento rettangolare ai due lati e racchiudente altra figura circolare limitata lateralmente da due linee rette; entro quest'ultima si vedono le iniziali intrecciate *A. N.* nel mezzo, una medaglia a destra, ed una croce pendente da una corona a sinistra. — Nella zona circolare superiore leggesi: *Premiato Balsamo*, in quella inferiore: *Noseda*, e nei prolungamenti rettangolari: *Como.* Questo marchio sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere il suo trovato denominato Balsamo Noseda applicandolo sulla capsula di chiusura dei vasetti contenenti il prodotto.
5633	52	80	De Maria Enrico, a Salerno.	10 dicembre 1902	Ovale contenente la figura di un corvo con le ali spiegate ed un pane nel becco, sormontato da una corona e dalla scritta ad arco: *Don Enrico De Maria - Badia Di Cava.* Tra le zampe del corvo si spiega un nastro portante le parole: *Metellianum Stom. di S. Benedetto:* i piedi appoggiano sulla testa di una bottiglia. Sotto la bottiglia svolgesi un secondo nastro col motto: *Vis Vincitur Arte*, ed in fondo all'ovale una fascia con le parole: *Marca di fabbrica Depositata.* Questo marchio sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere il liquore stomatico di sua fabbricazione denominato: Melellianum: applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto ed alle carte di commercio.
5484	52	89	Dollfus-Mieg & C.ie (Société Anonyme), a Mülhausen (Germania).	21 agosto 1902	Figura formata da una serie di linee ondulate quasi tangenti tra loro formanti occhiello nei punti di contatto e contenenti negli spazi formati tra le ondulazioni le tre lettere *D. M. C* Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
					grandi il monogramma *T. W.* accompagnato dalle iniziali più piccole *D. T.* Nella corona circolare fra il contorno della ruota ed il secondo contorno dell'etichetta leggesi: *Touring The* in alto, *D. Wassermann* in basso; nello spazio sottostante *Milano*. Questo marchio sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere il the formante oggetto del suo commercio. applicandolo ai pacchi, casse, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5470	52	83	Piazza Sartorio Teresa, a Milano.	1 agosto 1902	1° Etichetta divisa in tre parti due laterali di forma rettangolare, e l'altra centrale più grande arcuata nella parte superiore. Le due laterali portano ripetuto l'indirizzo *Via S. Calimero, n. 23*, e l'indicazione della città *Milano*; quella di mezzo contiene in alto uno stemma sormontato da cimièro con arabeschi, diviso verticalmente in due campi con tre stelle ed un'aquila incoronata vista per metà, il tutto circoscritto in alto e basso dalle parole: *Marca di fabbrica depositata.* Segue in lettere grandi l'indicazione del prodotto: *Sciroppo Piazza Sartorio.* 2° Striscia limitata da una doppia filettatura portante il facsimile della firma: *Teresa Piazza Sartorio.* 3° Capsula metallica nel centro della quale è impresso lo stemma descritto di sopra senza cimiero e circoscritto dalla dicitura: *E. Piazza Sartorio - Milano.* Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere lo sciroppo ricostituente di sua preparazione, applicandolo alle bottiglie, casse, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5479	52	86	Ditta Lombardi & Macchi, a Milano.	9 id. »	Etichetta di forma quadrata avente in mezzo, tra due fregi, un rettangolo ad angoli ornamentali, nel quale scorgesi, sopra un gruppo di medaglie ornate di arabeschi, un leone, che regge una tavoletta con la scritta *Labori.* A destra in caratteri marcati leggesi: *Cioccolata S. Domingo (Antille)*, e sopra il leone: *Fabbricazione a vapore.* Esternamente parallele ai lati superiore ed inferiore del rettangolo corrono le parole: *Garantita pura*, e sotto, in un circolo, vedesi l'effigie di Colombo, contornata dalla scritta: *Lombardi & Macchi - Milano - Marca depositata.* Questo marchio sarà adoperato dalla richiedente per contraddistinguere il cioccolato di sua fabbricazione, applicandolo agli involucri delle singole tavolette.
5480	52	87	Ditta Belletti Pasquale, a Galliate (Novara).	9 id. »	La figura di un uomo simboleggiante il genio, con la destra alzata, nel pugno la face, montato su di un cavallo alato, sotto il quale entro un nastro ripiegato leggesi *Marca Registrata*, e nella ripiegatura del nastro scorgesi il monogramma *B. P.* Segue la scritta *Belletti Pasquale — Galliate*, e sotto un fregio la parola: *Madapolam* in lettere grandi di fantasia. Questo marchio sarà adoperato dal richiedente per contraddistinguere il tessuto di cotone Madapolam di sua fabbricazione, applicandolo direttamente sulle pezze del tessuto, sugli imballaggi, carte di commercio, ecc.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
					Germania, per contraddistinguere filo, cordoncini, articoli di passamanterie, ecc., di sua fabbricazione o commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo nel modo più opportuno sui prodotti medesimi, nonchè sugli imballaggi, carte di commercio, ecc.
5463	52	81	Ditta Vial Frères, a Lione (Francia).	19 luglio 1902	1.° Etichetta a forma di scudo diviso in due campi da una fascia trasversale portante la scritta: *Vin de Vial-Pharmacien — 14 Rue Victor Hugo — Lyon*, ed il *fac-simile* della firma *J. Vial*. Il campo superiore è coperto da una dicitura francese riguardante le virtù terapeutiche del prodotto, e nell'altro a destra si leggono le avvertenze sul modo di usarlo, l'indicazione del nome e cognome dell'inventore *J. Vial*, e del luogo d'origine *Lyon* e quelle del prezzo della bottiglia, scritto sopra uno scudo sormontato da una corona turrita ed ornato di rami d'alloro. 2.° Etichetta rettangolare portante la scritta: *Vin de Vial* ed il *fac-simile* della firma dell'inventore *J Vial*. Questo marchio, già legalmente usato in Francia dalla richiedente per contraddistinguere il vino farmaceutico di sua speciale preparazione, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo alle bottiglie, imballaggi, ecc.
5464	52	82	La stessa.	19 id. »	Etichetta circolare con vignetta rappresentante un paesaggio roccioso ed un leone sdraiato a piè di un albero, avente presso le zampe anteriori un frutice a larghe foglie. In una fascia semi circolare, nella parte superiore, leggesi il motto: *Triplex in unum sanitas;* sotto al leone si spiega un nastro portante le parole: *Viande-Quina-Phosphates*, e nella parte inferiore della vignetta, entro una targa lobata con due arabeschi sui lati, leggesi il nome dell'inventore *J. Vial*. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Francia per contraddistinguere il vino farmaceutico di sua speciale preparazione, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo sulle bottiglie contenenti il prodotto, sulle capsule, pacchi, carte di commercio, ecc. ecc.
5477	52	84	Ditta Salvi Enrico, a Milano.	11 agosto 1902	Etichetta rettangolare occupata per due terze parti a sinistra da un segmento di mappamondo, sul quale sono graficamente tracciati e segnati con i relativi nomi pezzi del continente americano, le isole Antille ed un tratto dell'Oceano Atlantico solcato da bastimenti. A destra, nella parte superiore, vedesi in un disco raggiante, l'effigie di Cristoforo Colombo, sotto la quale leggesi: *Cioccolatto del Salvi Enrico* sotto, *Cioccolatto Antille* sopra, e *Milano* lateralmente; nella parte superiore infine, a rovescio, trovasi disposta ad arco la scritta: *Garantito puro zucchero e cacao Santè*. Questo marchio sarà adoperato dal richiedente per contraddistinguere il cioccolatto di sua fabbricazione, denominato delle Antille, applicandolo in forma d'involucro alle tavolette relative.
5478	52	85	Wassermann Davide, a Milano.	11 id. »	Etichetta circolare con due contorni filettati concentrici e la figura d'una ruota nel mezzo, sulla quale spicca in lettere

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
5482	52	88	Ditta Ponsetti & C.ia, a Torino.	4 agosto 1902	Etichetta rettangolare con i lati verticali bordati contenente in mezzo la scritta: *Caramella Regina — Marca depositata — Ponsetti & C.ia — Torino*. A sinistra della scritta vedesi in un circolo una stella a cinque punte con fasci luminosi, che partono dagli angoli rientranti, portante nel centro le iniziali *P. & C.* Lateralmente in due targhe leggesi l'enumerazione dei vari prodotti, in alto e in basso dell'etichetta è indicato il gusto della caramella. Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere una caramella speciale di sua fabbricazione, applicandolo come involucro per le singole caramelle.
5485	52	90	Zanotti Secondo e Zanotti Angelo, fratelli, a Novi Ligure (Alessandria).	18 id. »	Etichetta rettangolare diagonalmente attraversata dal motto *Baci di Dama* in carattere inglese grande. In alto a sinistra si legge: *Fratelli Zanotti Confettieri — Novi Ligure-Tortona*, e nella parte inferiore destra: *Marca di Fabbrica Depositata*, il tutto contornato da un fregio, che sottolinea in parte anche il motto. Questo marchio sarà dai richiedenti adoperato per contraddistinguere i dolci alla vainiglia di loro speciale fabbricazione, applicandolo agli involucri, cassette, carte di commercio, ecc.

Roma, addì 12 giugno 1903.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
S. OTTOLENGHI.

Divieto d'esportazione

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Curino e Fara Novarese in provincia di Novara, è stato, con decreto 9 luglio 1903, esteso ai detti Comuni il divieto d'esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 luglio 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99.99, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 10 luglio, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

9 luglio 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % lordo	102 16 3/4	100.16 3/4
	4 1/2 % netto	101 82 1/2	100,70
	4 % netto	101,89 1/2	99 89 1/2
	3 1/2 % netto	100,35 1/2	98,60 1/2
	3 % lordo	72,61	71,41

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli, 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3

a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a num. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il 15 agosto 1903, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° È cittadino italiano;

2° Ha l'esercizio dei diritti civili;

3° Ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4° Non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 4.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella Capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;

a) Filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

b) Diritto romano;

c) Diritto costituzionale ed amministrativo;

d) Diritto e procedura civile;

e) Diritto commerciale;

f) Diritto e procedura penale;

2° In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12, 13, 14, 16, 17, e 18 novembre 1903 alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 1° luglio 1903.

Il Ministro
COCCO-ORTU.

3

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 65 alunni agli impieghi di 1ª categoria

In esecuzione del decreto ministeriale, in data 10 volgente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 65 alunni agli impieghi di prima categoria nell'amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. D. 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre prossimo venturo presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 31 agosto, alla prefettura della provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° Atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27, alla data del presente avviso;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta scuola produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuto i tre anni di studî prescritti dagli statuti della scuola di scienze sociali e di aver superato con plauso l'esame finale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile;

II. Diritto costituzionale;

III. Diritto amministrativo;

IV. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°);

V. Diritto commerciale;

VI. Economia politica e scienza delle finanze;

VII. 1° Legge elettorale politica;

2° Legge sulla stampa;

3° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;

4° Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;

5° Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;

6° Legge sulla Corte dei conti;

7° Legge sul contenzioso amministrativo;

8° Legge sui conflitti di attribuzione;

9° Legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;

10° Testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

11° Legge e regolamento di pubblica sicurezza;

12° Legge e regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

13° Legge sulle opere pubbliche;

14° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

15° Legge e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

16° Legge e regolamento sugli acquisti dei corpi morali;

17° Legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria;

18° Legge sul reclutamento del Regio esercito;

19° Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;

20° Legge sui prestiti ai Comuni ed alle provincie;

21° Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni;

22° Sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio-evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III e VI.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 11 maggio 1903.

Il Direttore capo della divisione 1ª
SCAMUZZI.

7.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il Capo III del Regolamento generale amministrativo approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 197;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di mineralogia nella R. Università di Bologna;

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del 5 novembre 1903.

Non sarà tenuto conto delle istanze che perverranno dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime possibilmente, in numero di copie non minore di 16 per farne la distribuzione ai termini del Regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime in carta libera ed in numero di 16 esemplari.

d) un certificato della segreteria dell'Università od Istituto Universitario, a cui il candidato appartiene, comprovante la durata dell'insegnamento da lui impartito sia a titolo ufficiale, sia a titolo privato.

I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore al 1° maggio 1903.

Non sono ammessi lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parte di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un biennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale. La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, addì 30 giugno 1903.

Il Ministro
N. NASI.

3

PROGRAMMA DI CONCORSO

a n. 10 sussidi (6 di lire 90, 1 di lire 80 e 3 di lire 70) per gli alunni di filosofia e lettere nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze

Concorso per i posti di perfezionamento

I concorrenti debbono dichiarare quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che ottengono il sussidio, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e prendere in essi gli esami a fin d'anno.

Debbono inoltre presentare un lavoro scritto e sostenere su di esso una discussione.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea, come pure la tesi originale di laurea e quegli altri titoli che credano di aggiungere. Possono concorrere del pari coloro che abbiano la patente per l'insegnamento liceale o altri titoli equipollenti, da sottoporre al giudizio del Consiglio di Facoltà.

Concorso pei posti normali

Al I° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale e che sostengano un esame sulle letterature italiana, latina e greca. Tutte le prove saranno scritte e orali. La prova scritta in latino consisterà in una versione dall'italiano in latino. Non può avere il sussidio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

Al II° anno possono concorrere coloro che abbiano sostenuto alla fine del I° anno gli esami speciali delle materie obbligatorie, per le quali fu presa iscrizione, e che sostengano un esame orale o scritto sulle letterature italiana, latina e greca, riportando in tutte le prove non meno di otto decimi.

Al III° e IV° anno possono concorrere coloro che abbiano conseguita la licenza universitaria, e che sostengano un esame scritto e orale sulle letterature italiana, latina e greca, e sulla storia antica e moderna, se intendono seguire i corsi di lettere e conseguire la laurea in filologia; o sulla filosofia, e storia della filosofia, pel corso e per la laurea in filosofia. È necessario riportare in tutte le prove non meno di otto decimi.

Le prove suddette saranno sostenute sopra temi espressamente assegnati.

Il sussidio darà per tutti i [illegible] e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova.

La decisione intorno ai sussidi di perfezionamento avrà luogo nella prima adunanza della Facoltà del mese di novembre.

Gli esami di concorso pei posti agli studi normali incominceranno il 23 ottobre nell'Istituto superiore di Firenze (Piazza San Marco, n. 2).

Le domande, cui deve essere unita la fede di nascita debitamente legalizzata e il diploma o certificato di licenza liceale pei concorrenti di primo anno e i documenti necessari, pei concorrenti degli anni successivi, debbono inviarsi alla segreteria dell'Istituto e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Firenze, li 5 luglio 1903.

Visto - *Il presidente*
P. VILLARI.

Il segretario
T. FIASCHI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi e francesi parlano dei risultati della visita di Loubet a Londra.

Il *Chronicle* dice che d'ora innanzi nessuno dei due paesi guarderà con timore i problemi relativi alle loro relaziosi politiche. La loro tranquillità e quella del mondo sono protette da una nuova garanzia.

Lo *Stendar* scrive che la visita di Loubet prova che i francesi hanno capito il desiderio dell'Inghilterra di stringere cordiali relazioni con la Francia.

Il *Morning Leader* scrive: Noi speriamo che dopo la visita del Re a Parigi e quella del Presidente Loubet a Londra, le relazioni altamente amichevoli tra i due paesi ritorneranno quali furono dopo il ritorno di Gladstone al potere, nel 1880, fino agli incidenti di Egitto del 1882.

Cornély nel *Siècle* scrive che è nell'interesse della Francia di vivere in buona armonia con l'Inghilterra, perchè essa appoggiandosi da una parte sulla Russia e dall'altra sulla Gran Bretagna, può assicurare la pace, tanto necessaria pel progresso del mondo.

Jaurés nella *P. Republique* dichiara che i popoli inglese e francese hanno grande interesse di adottare una politica pacifica, nè per ottener questa è necessario un trattato.

Constata pure che le alleanze non vincolano direttamente gli Stati che ne fanno parte; l'Italia, pur facendo parte della Triplice, ha potuto riavvicinarsi alla Francia; e la Francia, senza romperla colla Russia, si avvicina all'Inghitterra; ciò costituisce un bene inestimabile.

Il *Figaro* rileva che a Londra il Ministro Delcassé, dopo un lungo colloquio col Ministro degli esteri inglese, ebbe una conversazione coll'Ambasciatore di Russia, conte Benckendorff. Ciò conferma la voce che la Francia sarebbe prossimamente chiamata a servire da mediatrice in alcune questioni speciali fra l'Inghilterra e la Russia.

Il *Journal des Débats*, a proposito del viaggio in Inghilterra del Presidente Loubet, scrive: Si può formulare la speranza che lo scambio di visite tra il Re Edoardo e Loubet lascierà tra le due nazioni qualche cosa di più preciso e di più sostanziale che il semplice ricordo delle feste.

Vogliamo dire che l'Inghilterra e la Francia, essendosi riavvicinate dopo alcuni malintesi che le avevano allontanate, potranno intendersi più facilmente sopra tutte le questioni coloniali o continentali che le interessano entrambe.

L'alleanza franco-russa rimane la base della nostra politica internazionale, ma essa non vieta l'amicizia con l'Inghilterra e con le altre nazioni.

Ora, per ciò che concerne l'Inghilterra, e più ancora l'Italia, noi continuiamo a credere che non vi sia tra la Russia e l'Inghilterra e l'Italia tale divergenza di interessi che la nostra alleanza con quella Potenza ci impedisca di avere rapporti di amicizia con gli inglesi e con gli italiani.

* *

Un telegramma da Belgrado, 6 luglio, dice che l'inviato inglese presso il Governo serbo è stato richiamato definitivamente, giacchè l'Inghilterra, contrariamente a quanto fecero le altre Potenze, riprenderà i rapporti diplomatici con la Serbia solo dopo la convocazione della nuova Scupstina e l'istituzione di un nuovo Governo.

A questo proposito telegrafano da Belgrado alla *Kölnische Zeitung*, assicurarsi positivamente che l'Inghilterra riprenderà i rapporti diplomatici con la Serbia solo quando i due ministri, Maschin, dei lavori pubblici, e Attanascovic, della guerra, che parteciparono alla congiura, saranno usciti dal Gabinetto.

Il nuovo inviato inglese a Belgrado presenterà le credenziali solo dopo che il Ministero sarà cambiato o rimpastato.

Giusta la nuova costituzione le elezioni per la Scupstina per la legislatura 1903-1906 furono indette per l'8 settembre, vecchio stile.

La Scupstina sarà convocata per il 1° ottobre a Belgrado.

La nuova Scupstina conterà un numero di deputati maggiore che non l'attuale.

* *

Si telegrafa da Sofia, 6 luglio, che il Governo continua a rinforzare le truppe di confine. Furono inviate alla frontiera anche alcune compagnie di pionieri e vi si invierà anche della cavalleria. Il Governo non ne fa mistero giustificandosi col dire che, non ostante le promesse delle Potenze, nulla si fa per pacificare la Macedonia.

Un dispaccio da Costantinopoli dice che quei circoli diplomatici sono concordi nel biasimare l'attuale atteggiamento della Bulgaria scusandolo solo in parte con le difficoltà procurate al Governo bulgaro dall'opinione pubblica del Principato, influenzata dai Comitati.

La Porta, frattanto, ha diretto alle sue Ambasciate a Vienna, Pietroburgo e Parigi una nota circolare nella quale si dice che scopo di tutti i suoi provvedimenti militari è quello di reprimere l'opera delle bande e che la Porta non ha alcuna intenzione bellicosa.

BIBLIOGRAFIA

Libri mandati in dono alla *Gazzetta Ufficiale*.

GIOVANNI BERTACCHI — *Liriche Umane* (Libreria editrice nazionale — Milano).

VOLFANGO GOETHE — *Le affinità elettive* — Prima versione italiana di Emma Perodi e Arnaldo De Mohr (Libreria editrice nazionale — Milano.

PAOLO ARCARI — *Alle soglie del secolo* — Problemi d'anime e d'arte con prefazione di padre Giovanni Semeria — (Libreria editrice nazionale — Milano).

GAETANO MORELLI — *Vittorio Emanuele II* — Dai documenti di sua vita e morte — (Libreria editrice nazionale — Milano).

N.B. — Di alcuni di questi libri sarà fatto più ampio cenno in altro numero di questa *Gazzetta*.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Madre ha acquistato all'Esposizione artistica internazionale di Venezia sedici quadri, due sculture, parecchie acqueforti ed alcuni oggetti d'arte decorativa.

S. M. ha fatto dono di alcune opere di Beltrami, di Nono e di Cifariello alla Galleria veneziana di arte moderna.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, accompagnato dal suo ufficiale d'ordinanza, è partito ieri da Taranto per Napoli.

Si trovavano ad ossequiarlo alla stazione parecchi ufficiali.

Ufficio del lavoro. — Il seguito alla nomina del prof. Montemartini a direttore dell'Ufficio del Lavoro al Ministero d'agricoltura, si è tutto disposto perchè il nuovo ufficio inizi le sue operazioni il 16 di questo mese, mettendosi così in grado di convocare il Consiglio del lavoro per i primi di settembre.

Il locale per la nuova divisione è stato scelto nello stesso palazzo del Ministero.

Un omaggio al valore. — Ieri a Bologna si è inaugurata una lapide alla memoria dei tre pompieri, ing. Stagni, Luigi Zandulli e Adolfo Marescalchi, morti eroicamente il 9 luglio 1902 mentre si adoperavano a spegnere il grave incendio della via Cimarie.

Per i portatori di titoli ottomani. — La Camera di commercio chiamata nella sua qualità di Sindacato Italiano *dei portatori* di titoli ottomani a deliberare intorno al progetto di unificazione del Debito pubblico ottomano testè presentato da un Consorzio di banche francesi e tedesche, stabiliva anzitutto d'interpellare i portatori dei titoli stessi convocandoli prossimamente in pubblica assemblea in Roma.

Mercato delle lane a Londra. — La Camera di Commercio Italiana a Londra, in seguito agli accordi presi colla Camera di Commercio di Roma, le ha telegrafato in data di ieri 8 luglio corrente le seguenti notizie circa l'inizio della quarta serie del mercato lane ch'ebbe luogo il giorno 7 « lane Merino incrociate fine stessi prezzi — Incrociate medie 5 0[0. ruvide 10 0[0 aumento ».

Emigrazione e Colonie. — Il R. Commissariato dell'emigrazione comunica al *Popolo Romano* le seguenti notizie:

Austria. — Il prefetto di Venezia comunica che da oltre un mese si presentano giornalmente alla Questura numerosi operai e braccianti italiani delle Provincie pugliesi e calabresi, provenienti dall'Austria, i quali dichiarano di avere emigrato colà nella speranza di occuparsi nei lavori ferroviari e di essere stati costretti a rimpatriare, dopo avere consumato lo scarso peculio che possedevano, senza aver trovato lavoro.

Svizzera. — Il R. Console d'Italia, a Zurigo, richiama l'attenzione sugli abusi a danno di operaie italiane che si recano in Svizzera per occuparsi in stabilimenti industriali. Le operaie, tra le quali sono numerose le minorenni, si lasciano spesso adescare dalle promesse di agenti arruolatori, senza stipulare prima un regolare contratto.

Accade poi, che preso servizio nelle fabbriche, non ricevono il trattamento promesso e non possano reclamare, mancando un contratto che dia fondamento legale ai reclami.

Inghilterra. — L'Ambasciata inglese in Roma richiama l'attenzione del Ministero degli esteri sul numero crescente di giovani donne che si recano in Inghilterra in cerca d'occupazione. Gran parte di esse non hanno arte o mestiere e molte sono anche inadatte ai lavori domestici.

Nel 1901 e 1902 si rivolsero per impiego all' « Associazione Cristiana per le giovani » di Londra oltre 2000 ragazze: e l'Associazione potè trovare occupazione soltanto per un quinto di esse.

Le altre, sfornite dei mezzi necessari per rimpatriare, rimasero esposte ad ogni pericolo e miseria.

Eritrea. — Il Ministero della guerra ha disposto che i giovani arruolati all'estero, quando sia loro più agevole recarsi in Eritrea, anzichè in Italia, possono presentarsi alle autorità militari della Colonia per soddisfare agli obblighi di leva.

Comprovando con foglio di congedo provvisorio, rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari, di essere arruolati in prima categoria, potranno sbarcare a Massaua, senza obbligo del deposito prescritto per gli operai sforniti di regolare contratto di lavoro.

Marina mercantile. — Il giorno 7 il piroscafo *La Plata*, raccomandato alla S. I. di Gibilterra proseguì per Genova ed il piroscafo *Kohenzollern*, del N. L., giunse a New-York.

Ieri l'altro il piroscafo *Procida*, della N. G. I., parte da Cardiff per Genova.

Ieri il piroscafo *Lahn*, del N. L., giunse a Genova proveniente da New-York, ed il piroscafo *Perseo*, della N. G. I., partì da Marsiglia per Genova. Ieri l'altro il piroscafo *Toscana*, della S. I., da Santos proseguì per Genova ed il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, giunse a Rio Janeiro.

ESTERO.

Un esposizione a Londra. — Il nostro Console generale a Londra informa che nel Palazzo di Cristallo di quella città sarà tenuta un'Esposizione internazionale di generi alimentari, di drogheria, vini e liquori.

Questa Esposizione, che promette di riuscire grandiosa ed importante, rimarrà aperta dal 29 agosto al 12 settembre.

L'esercizio ferroviario in Austria-Ungheria. — Il rendimento delle ferrovie dello Stato austriaco, pur mostrando una leggiera ripresa nel 1902, continua ad essere poco soddisfacente.

Gli introiti totali salgono a corone 272,861,358 con un aumento sull'esercizio precedente di 11,038,353 corone; le spese sono aumentate di 1,733,468, raggiungendo la cifra di 119,142,563 corone.

Il capitale d'investimento sommando a 2526 milioni di corone, il reddito netto delle Ferrovie dello Stato austriaco si restringe a 2,27 0[0 contro 2,15 0[0 nell'esercizio 1901.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 9. — Un comunicato ufficiale dichiara essere una pura invenzione la notizia pubblicata da alcuni giornali che sieno state inviate truppe turche sulla frontiera bulgara.

Il comunicato soggiunge che la Bulgaria non ha commesso verun atto di ribellione contro l'Alto Sovrano che potesse render necessaria la concentrazione di truppe turche sulla frontiera bulgara.

I circoli ufficiali turchi smentiscono nel modo più categorico anche le voci sparse in Bulgaria, che la Turchia abbia dichiarato la guerra alla Bulgaria.

DOVER, 9. — Il treno che reca il Presidente della Repubblica francese, Loubet, col suo seguito, giunge alla stazione alle 10,10.

Il Presidente prende congedo dalle autorità civili e militari e s'imbarca alle 10,15, fra gli entusiastici applausi della folla, sul rimorchiatore che lo conduce a bordo del *Guichen*.

Poco dopo la squadra francese parte diretta a Calais, mentre la

CALAIS, 9. — Il Presidente della Repubblica, col suo seguito, è sbarcato tra vive acclamazioni alle ore 12,20.

DOVER, 9. — Il Presidente Loubet imbarcandosi a Dover ha inviato al Re Edoardo il seguente telegramma:

« Nel momento di lasciare la terra inglese mi è caro inviare a V. M. l'espressione della mia più viva gratitudine per le accoglienze tanto calorose che Vostra Maestà, Sua Maestà la Regina, la Famiglia Reale e la nazione britannica hanno fatto al rappresentante della Francia, amica dell'Inghilterra ».

folla rinnova una calorosa ovazione, le artiglierie fanno le salve e gli equipaggi delle navi inglesi danno il saluto alla voce con forti *urrà!*

CALAIS, 9. — Dopo l'inaugurazione del sanatorio di Saint-Paul-sur-Mer, il presidente Loubet è partito alla volta di Parigi.

LONDRA, 9. — Il Re Edoardo ha così risposto al telegramma direttogli dal Presidente della Repubblica francese, Loubet, al momento d'imbarcarsi per la Francia:

« Le belle parole del vostro telegramma mi hanno profondamente commosso. Siamo tutti lieti che la vostra visita presso di noi vi abbia soddisfatto. Il mio più ardente desiderio è che il riavvicinamento fra i due paesi sia durevole ».

PARIGI, 9. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, è giunto alla stazione del Nord alle 7,25 pom.

Vi si trovavano a riceverlo il presidente del Consiglio, Combes, e quasi tutti i ministri.

Una numerosa folla, che si addensava al di fuori della stazione, ha vivamente acclamato il presidente, mentre saliva in vettura.

Loubet è entrato nell'Eliseo alle 7,50 pom.

MADRID, 10. — *Camera dei deputati.* — Moret domanda se nei rapporti internazionali la Spagna sia isolata o se possa contare sopra alleanze. Rileva il fatto che la squadra francese ha simulato un attacco di Cartagena.

Il presidente del Consiglio, Silvela, smentisce recisamente che ciò sia avvenuto ed aggiunge che la squadra spagnuola farà in estate delle manovre nel Mediterraneo.

CAPE-TOWN, 10. — A mezzanotte è stata avvertita una scossa di terremoto di una violenza tale che da venti anni non ne era stata segnalata una simile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 9 luglio 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri . . .	50,6
Barometro a mezzodì	755,9.
Umidità relativa a mezzodì	34.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno
Termometro centigrado	massimo 25,°7. minimo 14,°3.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0

Li 9 luglio 1903.

In Europa: pressione massima di 771 al NW della Francia, minima di 756 sull'Egeo.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 4 mm.; temperatura alquanto diminuita; pioggiarelle e temporali al Sud, versante Adriatico superiore, e provincie di Arezzo e Perugia; alcuni venti forti settentrionali; mare qua e là agitato.

Stamane: cielo nuvoloso al NE e al Sud, sereno o poco nuvoloso altrove; venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: minimo a 758 al SE, massimo a 761 in Piemonte.

Probabilità: venti deboli o moderati [illegible] settentrionali; [illegible] qualche pioggia e temporali [illegible] versante Adriatico: mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 luglio 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	25 8	15 2
Genova	sereno	calmo	25 3	17 6
Massa Carrara	sereno	calmo	25 9	17 1
Cuneo	sereno	—	25 8	13 2
Torino	sereno	—	24 5	16 1
Alessandria	1/2 coperto	—	28 3	13 8
Novara	sereno	—	25 0	13 8
Domodossola	1/2 coperto	—	25 2	12 0
Pavia	1/2 coperto	—	26 0	13 7
Milano	3/4 coperto	—	26 2	14 4
Sondrio	1/4 coperto	—	22 7	10 4
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	3/4 coperto	—	25 2	13 5
Cremona	1/2 coperto	—	25 4	14 2
Mantova	1/4 coperto	—	23 0	17 0
Verona	coperto	—	22 2	13 5
Belluno	coperto	—	22 0	11 2
Udine	coperto	—	21 8	12 6
Treviso	1/2 coperto	—	23 7	13 8
Venezia	coperto	calmo	22 3	14 0
Padova	coperto	—	22 1	12 8
Rovigo	coperto	—	23 5	13 8
Piacenza	1/4 coperto	—	24 2	14 4
Parma	sereno	—	24 5	14 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	24 0	14 0
Modena	1/4 coperto	—	25 4	12 7
Ferrara	1/4 coperto	—	24 3	13 0
Bologna	sereno	—	23 6	14 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	24 8	14 0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	22 2	12 5
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	23 0	15 4
Urbino	—	—	—	—
Macerata	1/4 coperto	—	20 2	13 0
Ascoli Piceno	sereno	—	21 5	13 5
Perugia	1/4 coperto	—	21 0	10 4
Camerino	sereno	—	19 0	9 0
Lucca	sereno	—	25 2	15 5
Pisa	sereno	—	24 0	14 4
Livorno	sereno	calmo	24 5	15 3
Firenze	sereno	—	25 3	14 7
Arezzo	sereno	—	23 8	12 5
Siena	sereno	—	27 6	11 9
Grosseto	1/4 coperto	—	27 8	14 2
Roma	3/4 coperto	—	23 9	14 3
Teramo	1/2 coperto	—	24 4	13 6
Chieti	sereno	—	20 0	14 0
Aquila	coperto	—	20 1	8 3
Agnone	coperto	—	17 3	9 3
Foggia	1/4 coperto	—	21 9	16 8
Bari	3/4 coperto	mosso	22 8	16 2
Lecce	1/2 coperto	—	26 8	13 7
Caserta	1/2 coperto	—	27 3	15 1
Napoli	1/4 coperto	calmo	23 7	16 0
Benevento	1/2 coperto	—	25 4	12 9
Avellino	3/2 coperto	—	24 3	9 8
Caggiano	1/2 coperto	—	21 3	10 3
Potenza	1/4 coperto	—	21 0	9 3
Cosenza	1/2 coperto	—	26 0	—
Tiriolo	piovoso	—	20 2	10 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	19 2
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	25 1	19 9
Palermo	sereno	calmo	28 6	14 9
Porto Empedocle	sereno	mosso	22 0	12 2
Caltanissetta	sereno	—	27 0	16 0
Messina	1/4 coperto	calmo	25 8	19 6
Catania	1/4 coperto	calmo	28 4	18 8
Siracusa	[illegible]	calmo	[illegible]	[illegible] 7
Cagliari	sereno	legg. mosso	[illegible]	16 [illegible]
Sassari	1/4 coperto	—	24 1	14 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabeli.*